

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 30 novembre 2011)

INDICE

| | | | |
|---|-----------|---|------|
| BAIO ed altri: sul licenziamento di alcune lavoratrici da parte dell'azienda Ma-Vib di Inzago (Milano) (4-05555) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | Pag. 4769 | giugno 2011 (4-05330) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) | 4794 |
| BELISARIO: sui disservizi del trasporto ferroviario in Basilicata (4-05427) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 4777 | COSTA: sulla proroga delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole nelle zone montane e svantaggiate (4-03416) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4795 |
| BELISARIO ed altri: su mancate informazioni relative alla situazione contributiva dei lavoratori da parte dell'INPS (4-03850) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4780 | COSTA ed altri: sul versamento di contributi alla gestione separata INPS (4-05737) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4796 |
| BORNACIN: sull'aumento del costo dei diritti di ammissione ad alcuni treni per il personale ferroviario in pensione (4-05094) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 4784 | CUTRUFO: sulla definizione dei confini tra i Comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina (4-03137) (risp. FITTO, <i>ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale</i>) | 4799 |
| CASSON ed altri: sulla tutela dei lavoratori esposti all'amianto (4-04872) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4786 | DI NARDO: su alcune procedure di assunzione della società a partecipazione pubblica Multiservizi SpA in provincia di Napoli (4-05726) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4802 |
| CECCANTI ed altri: sui voti espressi dagli elettori italiani residenti all'estero nell'ambito del referendum sul nucleare del 12 e 13 | | DI NARDO, BELISARIO: su un episodio di disservizio ferroviario avvenuto sulla linea Roma Termini-Napoli centrale (4-05336) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 4806 |

| | | | |
|--|------|---|------|
| DIVINA: sugli effetti collaterali provocati dagli <i>energy drink</i> (4-04596) (risp. MARTINI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>) | 4808 | MAURO ed altri: sul licenziamento di alcune lavoratrici da parte dell'azienda Ma-Vib di Inzago (Milano) (4-05595) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4771 |
| GIAMBRONE: sul comportamento tenuto da un docente di un istituto tecnico di Catania (4-05332) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>) | 4811 | POLI BORTONE: sui disservizi del trasporto ferroviario notturno riguardante il Sud Italia (4-05201) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 4824 |
| GRAMAZIO: sull'aumento del costo dei diritti di ammissione ad alcuni treni per il personale ferroviario in pensione (4-05076) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 4784 | RANUCCI: sui disservizi del trasporto ferroviario sulla linea Latina-Roma (4-04938) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 4825 |
| LANNUTTI: sulla pubblicità della circolare del Ministero della salute relativa ai nuovi mezzi di promozione dei prodotti sanitari (4-03794) (risp. MARTINI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>) | 4812 | SARO: sulla ricongiunzione dei contributi maturati presso enti previdenziali diversi (4-05313) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4828 |
| sulla gestione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) (4-04163) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4814 | SBARBATI: su un incidente avvenuto in una raffineria in Sardegna (4-06049) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4832 |
| MALAN: sul regime pensionistico dei lavoratori collocati in mobilità (4-04600) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) | 4822 | TOMASELLI: sulla chiusura dei varchi di accesso alle aree di servizio lungo le strade statali adriatiche nel tratto tra Bari e Brindisi (4-06056) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 4838 |

BAIO, TOMASSINI, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, VIMERCATI, CARRARA, MAZZUCONI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* - Premesso che:

la Ma-Vib di Inzago, (Milano) da 25 anni è una azienda a conduzione familiare che produce motori elettrici per impianti di condizionamento e conta 35 dipendenti di cui 23 donne e 12 uomini;

le lavoratrici sono collocate sia nel reparto produttivo, dove svolgono le medesime mansioni spettanti ai colleghi uomini, sia negli uffici dell'azienda;

per fronteggiare la crisi ed il conseguente calo produttivo, nel corso degli ultimi 4 anni, l'azienda è ricorsa alla cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per brevi periodi mentre dal mese di novembre 2010 il ricorso alla Cigo si è ulteriormente intensificato coinvolgendo 18 lavoratrici ed un lavoratore che risulterebbe essere l'ultimo assunto dall'azienda;

nel mese di gennaio 2011 si è avviato il tavolo con la proprietà, le organizzazioni sindacali e la Confapi; in tale sede i sindacati hanno ripetutamente chiesto alla proprietà il ricorso all'utilizzo dei contratti di solidarietà per non penalizzare economicamente le lavoratrici coinvolte;

il 29 giugno 2011 l'azienda ha inaspettatamente annunciato l'apertura della procedura di mobilità per 10-13 operaie e 2-4 impiegate e la comunicazione è avvenuta nell'ambito di un negoziato tra organizzazioni sindacali e proprietà svoltosi presso la sede della Confapi di Milano;

per quanto risulta agli interroganti, in quella sede e circostanza l'azienda avrebbe motivato il licenziamento collettivo di manodopera di genere femminile utilizzando la frase "licenziamo le donne così possono stare a casa curare i bambini e poi, comunque, quello che portano a casa è il secondo stipendio";

considerando che:

la struttura dell'azienda Ma-Vib di Inzago, con 18 lavoratrici impiegate in produzione e 3 capi reparto uomini, conferma l'organizzazione largamente presente nelle imprese italiane, che vede le donne prevalentemente occupate ai livelli meno rilevanti delle aziende stesse;

l'articolo 3 della Costituzione italiana recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", ed ancora: "È compito della Repubblica rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

l'art. 15 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) vieta atti discriminatori nei confronti dei lavoratori;

la legge n. 903 del 9 dicembre 1977 fa divieto al datore di lavoro di operare discriminazioni a danno delle lavoratrici in ragione del genere;

ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 125 del 1991, costituisce discriminazione diretta "qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga". Inoltre, al comma 2, determina l'esistenza di una discriminazione indiretta "quando una disposizione, un criterio, una prassi, un patto, o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso";

la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo norma l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, al Libro III, Titolo I, Capo I, "Nozioni di discriminazione", esplicita che costituisce discriminazione diretta qualsiasi "atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quale piano aziendale intenda adottare la società Ma-Vib di Inzago per fronteggiare il periodo di crisi e creare stabilità aziendale e sostenibilità occupazionale;

se non ritenga urgente convocare le parti imprenditoriali e sociali per individuare adeguate forme di garanzia che impegnino la proprietà a non procedere ai licenziamenti e a non utilizzare la cassa integrazione guadagni, come finora avvenuto, con modalità discriminatorie tra lavoratrici e lavoratori;

se non consideri preoccupante la situazione creatasi nell'azienda che si aggiunge alle numerose e pesanti ristrutturazioni e delocalizzazioni in atto nel territorio lombardo e se non consideri che tale situazione possa derivare dai troppi anni di mancati investimenti industriali su innovazione del prodotto, tecnologia e organizzazione, che rischiano di portare al disfaci-

mento un tessuto industriale diffuso e qualitativamente elevato con le conseguenti ricadute negative sociali, occupazionali e di reddito;

quali atti intenda intraprendere al fine di potenziare, in conformità con gli obiettivi europei e nell'interesse primario del nostro Paese, le politiche attive a favore dell'occupazione femminile, anche attraverso incentivi e vantaggi fiscali, per l'inclusione sociale, per il contrasto alle pratiche discriminatorie subite dalle donne nel campo sociale e del lavoro, per conciliare i diritti ed i doveri di genitorialità e cura della famiglia con il diritto delle donne al lavoro ed all'indipendenza economica.

(4-05555)

(6 luglio 2011)

MAURO, MARAVENTANO, VALLI, MONTI, BODEGA. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* - Premesso che:

è notizia di questi giorni che l'azienda Ma-Vib di Inzago, nel milanese, intende procedere al licenziamento di 10-13 dipendenti, tutte donne, con la motivazione *shock* da parte della dirigenza, come risulta dalla stampa (si veda, ad esempio, l'articolo pubblicato su "Liberazione.it" il 30 giugno 2011) "licenziamo le donne così possono stare a casa a curare i bambini e poi, comunque, quello che portano a casa è il secondo stipendio";

l'annuncio dei licenziamenti risale al 29 giugno 2011, durante l'incontro nella sede milanese dell'Api (Associazione piccole e medie imprese) tra sindacati, associazioni di categoria e proprietà, ed il 30 le lavoratrici hanno scioperato e tenuto un presidio davanti alla fabbrica, mentre gli uomini, rompendo la solidarietà con le colleghe, sono entrati in azienda per lavorare regolarmente;

la Ma-Vib di Inzago è un'impresa a conduzione familiare produttrice di motori elettrici per impianti di condizionamento, fondata 25 anni fa da Ivaldo Colombo, ancora al comando, con un fatturato di 5 milioni e 30 dipendenti: 12 uomini e 18 donne;

le lavoratrici sono collocate sia nel reparto produttivo, dove svolgono mansioni fungibili anche dai colleghi uomini, sia negli uffici dell'azienda;

per fronteggiare la crisi ed il conseguente calo di produttività, negli ultimi 4 anni l'azienda era ricorsa alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per brevi periodi, anche grazie ad una commessa per produrre impianti di raffreddamento di distributori automatici nell'Europa nord-occidentale, che aveva dato una boccata di ossigeno all'attività; 14 mesi fa, tuttavia, erano finiti in CIGO ben 14 dipendenti su 30: 13 donne ed un solo uomo;

tale decisione della proprietà aziendale di licenziare esclusivamente le donne è in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana, che dispone: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" ed ancora "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

tale principio è riaffermato nel nostro ordinamento dall'articolo 15 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), che vieta atti discriminatori nei confronti dei lavoratori, e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, che fa divieto al datore di lavoro di operare discriminazioni a danno delle lavoratrici in ragione del genere;

la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice della pari opportunità tra uomo e donna", al libro I, titolo I, articolo 1, comma 2, dispone che "La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo ritenga opportuno adottare, anche in termini di *moral suasion*, nei confronti della Ma-Vib di Inzago, affinché sia rivisto il piano di riduzione di personale proposto dalla proprietà a salvaguardia dei livelli occupazionali;

quali atti intenda porre in essere per contribuire al rilancio del territorio lombardo, negli ultimi anni gravato da pesanti ristrutturazioni e delocalizzazioni;

quali misure intenda attuare per rimuovere i fattori che ostacolano la partecipazione femminile al lavoro, anche attraverso incentivi, vantaggi fiscali e potenziamento dei servizi all'infanzia, nonché per prevenire e contrastare la discriminazione femminile sui luoghi di lavoro.

(4-05595)

(14 luglio 2011)

RISPOSTA.^(*) - L'interrogazione concerne il supposto avvio da parte della Ma.Vib. SpA di Inzago (Milano) di procedure di licenziamento a carattere discriminatorio, in quanto coinvolgerebbero solamente dipendenti donne.

In proposito si evidenzia che, in data 30 giugno 2011, la Direzione regionale del lavoro di Milano (DRL), in coordinamento con la Direzione provinciale del lavoro di Milano, ha effettuato un accesso ispettivo presso l'unità operativa della Ma.Vib..

Nel corso del primo accesso e nel prosieguo del procedimento, gli ispettori del Gruppo ispettivo regionale hanno provveduto ad acquisire la documentazione in materia di lavoro, con particolare riferimento a quella relativa alla cassa integrazione guadagni ordinaria, oltre a raccogliere le dichiarazioni delle lavoratrici e dei lavoratori nonché del procuratore speciale della società lombarda.

In esito alle verifiche compiute, la DRL ha rappresentato che presso lo stabilimento di Inzago sono in servizio 2 dirigenti (uomini), 11 impiegati (di cui 5 donne e 6 uomini), 27 operai (di cui 18 donne e 9 uomini). Nello specifico, l'azienda è articolata in tre reparti: "servizi commerciali ed amministrativi", composto da 9 addetti, di cui 5 impiegate donne e un operaio; "servizi di produzione" formato da 2 impiegati e 6 operai, tutti uomini, e il reparto "produzione" cui sono addetti 20 operai, di cui 17 donne e 3 uomini.

Dai riscontri effettuati, è emerso che la cassa integrazione guadagni ordinaria, cui la società ha fatto ricorso per vari periodi a partire dal gennaio 2009, ha riguardato quasi esclusivamente il reparto "produzione, interessando tutti i lavoratori ivi addetti, che, come detto, sono in maggioranza donne. Inoltre, nel 2009 e nel 2010 (rispettivamente per un mese e per 6 mesi), la cassa integrazione ha riguardato anche un'impiegata addetta ai servizi commerciali e amministrativi, mentre nei mesi di maggio e giugno 2011 è stato sospeso anche un operaio del reparto servizi di produzione.

La DRL di Milano ha, poi, comunicato che, dalle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici, non è emerso alcun elemento che possa far desumere un comportamento aziendale teso ad ostacolare o in ogni caso a rendere meno agevole la fruizione della normativa in materia di maternità.

Con riferimento, invece, al licenziamento collettivo, la Regione Lombardia ha precisato che allo stato non risulta essere stata avviata alcuna procedura di mobilità presso i competenti organi regionali.

Secondo quanto riferito dalla Regione stessa, l'ipotesi di licenziamento in danno delle dipendenti donne sarebbe emersa verbalmente nell'ambito delle relazioni fra sindacati ed azienda, ma non è mai stata formalizzata in alcun documento scritto esibito dalle parti.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

La Regione Lombardia ha, inoltre, garantito la massima vigilanza ed attenzione sulla vicenda, ai fini della salvaguardia delle pari opportunità tra i lavoratori.

Nello specifico, il caso dell'azienda di Inzago è stato portato all'attenzione del Consiglio regionale e, su richiesta delle parti sociali, il 28 luglio 2011, si è svolta un'audizione presso la IV Commissione consiliare (Attività produttive e occupazione), in esito alla quale è stata riconfermata l'attenzione e la vigilanza delle istituzioni sulla vicenda.

Inoltre, nel luglio 2011, è stato aperto un tavolo tecnico presso la Provincia di Milano, la cui ultima riunione si è tenuta l'8 settembre; nell'ambito dei lavori, le parti hanno valutato l'ipotesi di accedere, al termine della cassa integrazioni guadagni fissato al 31 dicembre 2011, ad altri ammortizzatori sociali da concordarsi in sede tecnica.

Con riguardo alla tematica dell'occupazione femminile nonché a quella relativa alla conciliazione tra famiglia e lavoro si evidenzia che il Governo ha promosso, in questi ultimi anni, specifici interventi volti ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

In particolare, l'art. 2, comma 6, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009) ha messo a regime, a far data dal gennaio 2009, la detrazione dall'Irpef pari al 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza agli asili nido statali, comunali o privati, su un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio iscritto.

In aggiunta alle risorse stanziare con il piano straordinario per lo sviluppo della rete integrata dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per il triennio 2007-2009 (per un importo totale di 727 milioni di euro), il Governo ha destinato, per l'anno 2010, 100 milioni di euro in favore delle Regioni al fine di implementare, in via prioritaria, lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia nonché per la realizzazione di altri interventi a favore della famiglia.

Nel corso dell'ultimo triennio, inoltre, è stata attivata la sperimentazione delle cosiddette sezioni Primavera (sezioni nido aggregate alla scuola dell'infanzia) finanziate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro.

Con il quadro strategico nazionale per la politica aggiuntiva 2007-2013 (QSN), approvato con decisione della Commissione europea del 13 luglio 2007, è stato previsto un meccanismo competitivo legato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi collettivi in ambiti essenziali. Il QSN ha, in particolare, individuato per le Regioni del Mezzogiorno quattro obiettivi tra i quali l'aumento dei servizi socio-sanitari in favore di bambini ed anziani al fine di agevolare la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

In linea con tale obiettivo, ha preso avvio nel gennaio 2009 il progetto "Azioni di sistema e assistenza tecnica per il conseguimento dei target relativi ai servizi per l'infanzia", gestito dal Ministero congiuntamente al Dipartimento per le politiche della famiglia, per il quale sono stati assegnati, per il periodo 2007 -2013, 2 milioni di euro.

Nel dicembre 2009 il Governo ha dato avvio al progetto pilota "Nidi PA" che prevede la realizzazione di oltre 50 nidi aziendali presso le sedi centrali e periferiche della pubblica amministrazione nazionale. A tale iniziativa, per la quale sono stati destinati, per l'anno 2009, oltre 25 milioni di euro, farà seguito un'azione più complessiva indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni.

Nel luglio 2010, poi, il Consiglio dei ministri ha approvato il piano triennale per il lavoro "Liberare il lavoro per liberare i lavoratori", che individua nelle politiche di conciliazione, che si realizzano attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro e la promozione dei servizi di cura all'infanzia, le azioni in favore dell'occupazione femminile.

Con il terzo piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011) il Governo ha previsto, oltre al potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e dei servizi educativi integrativi ai nidi e alle scuole per l'infanzia, l'istituzione dei cosiddetti asili domiciliari, che si avvalgono di persone adeguatamente formate che offrono educazione e cura a bambini altrui presso il proprio domicilio.

Nella medesima direzione si collocano il piano recante il sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il piano d'azione per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro (cosiddetto piano donne Italia 2020).

Il piano recante il sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ha investito 40 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità in finanziamenti per le *tagesmutter*, per il telelavoro e per la formazione volta a sostenere il rientro nel lavoro dopo un periodo di congedo per maternità.

Il piano donne Italia 2020 prevede 40 milioni di euro per favorire l'occupazione femminile attraverso la diffusione dei nidi familiari, il potenziamento dei servizi di cura, la creazione di albi di badanti e di *babysitter* appositamente formate, il sostegno economico a chi lavora da casa tramite telelavoro e gli sgravi fiscali sul lavoro delle donne del Mezzogiorno.

Inoltre, l'art. 53 del decreto-legge n. 78 del 2010 (Contratto di produttività), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha potenziato ed ampliato, attraverso l'esplicita previsione degli accordi territoriali o aziendali di secondo livello, il ruolo della contrattazione collettiva come terreno fertile per lo sviluppo e la promozione di forme di conciliazione tra vita familiare e lavorativa e di *welfare* aziendale integrato.

È con questa prospettiva che il 7 marzo 2011 è stato siglato da tutte le parti sociali presso il Ministero un avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, con l'obiettivo primario di sostenere la crescita dell'occupazione femminile.

Nell'intesa si sottolinea, in particolare, l'importanza di una modulazione flessibile dei tempi di lavoro tanto nell'interesse dei lavoratori che dell'impresa, nella consapevolezza che la migliore conciliazione tra esigenze produttive e quelle delle persone possa essere realizzata anche attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva di secondo livello.

Nel medesimo contesto, inoltre, il Ministro e le parti sociali si sono impegnati a valorizzare, compatibilmente con le esigenze organizzative, produttive e le dimensioni aziendali, le buone pratiche di flessibilità *family friendly* e di conciliazione esistenti, provvedendo a tal fine ad attivare un tavolo tecnico per la verifica delle buone pratiche nonché delle relative azioni di monitoraggio effettuate dalla cabina di pilotaggio istituita nell'ambito del piano Italia 2020.

Nell'ambito delle misure volte a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, assume altresì particolare rilievo il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 53 del 2000, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 277 del 2010, recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono progetti volti a consentire particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro.

Si rende noto, in proposito, che lo scorso 20 maggio, in attuazione del citato decreto, è stato pubblicato l'avviso di finanziamento relativo all'anno 2011, che ha previsto uno stanziamento di 15 milioni di euro a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di azioni positive per la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, presentati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000.

Oltre a ciò, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011, è stato pubblicato il "Programma obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete", nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione dei progetti.

L'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 70 del 2011 nel modificare l'art. 54, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha previsto, con l'intento di favorire il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, che possono essere assunte con contratto di inserimento lavorativo donne di qualsiasi età, purché prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro

del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile. Il decreto legge n. 70 del 2011 ha conseguentemente modificato anche l'art. 59, comma 3, dello stesso decreto legislativo, operando una semplificazione delle condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni in caso di assunzioni con contratto di inserimento. Sarà ora sufficiente che la lavoratrice appartenga ad un'area definita dal Ministero del lavoro secondo i requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 54 del decreto stesso e che sia priva di impiego stabile da almeno sei mesi.

Infine, in attuazione dell'articolo 23 della legge n. 183 del 2010, è stato emanato il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Tale provvedimento, in particolare, reca al suo interno importanti disposizioni volte a conciliare gli impegni di lavoro con i carichi familiari.

In conclusione, per quanto riguarda la vicenda della Ma.Vib. SpA, nel confermare la massima attenzione delle istituzioni a vario titolo coinvolte si rileva che, in seguito alle ispezioni svolte presso l'azienda e in base a quanto comunicato dalla Regione Lombardia, non sono emersi elementi tali da far ritenere fondata la notizia riportata dai giornali circa l'avvio di una procedura di licenziamento discriminatorio a carico delle sole lavoratrici: infatti, non solo non risulta mai formalizzata un'ipotesi in tal senso, ma nemmeno avviata alcuna procedura di mobilità.

Con riferimento, invece, alla tematica del lavoro femminile si sottolinea che il Governo, consapevole della necessità di seguire un approccio integrato e trasversale, al fine di incidere su quei vincoli e su quelle condizioni strutturali del mercato del lavoro e della società italiana che concorrono a determinare un mercato squilibrato a favore della componente maschile, ha messo in atto non solo misure di incentivazione economica a favore dell'occupazione femminile, ma anche misure di sviluppo dei servizi alla persona e di sostegno alla famiglia.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

BELISARIO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 14 giugno 2011 si è verificato l'ennesimo disagio causato dai disservizi di Trenitalia a danno del sistema di trasporto ferroviario lucano. La soppressione del treno Intercity Taranto-Roma ha provocato gravi disagi

agli utenti, ma soprattutto, lasciando in attesa per un'ora un gruppo di autorevoli musicisti francesi e di ospiti stranieri recatisi a Potenza in occasione del *festival* "Suona francese", organizzato dall'Ambasciata di Francia in Italia, ha arrecato un grave danno all'immagine della città lucana e del Paese intero;

l'attesa prolungata dell'arrivo dei servizi sostitutivi ha praticamente scardinato tutto il sistema di coincidenze che doveva consentire agli ospiti francesi di far ritorno a casa;

il sindaco del capoluogo lucano ha scritto nuovamente a Trenitalia per segnalare l'accaduto e ribadire ancora una volta lo stato in cui versano le ferrovie della regione. Tale ennesima segnalazione arriva a distanza di poco più di venti giorni dalla nota inviata dallo stesso sindaco all'Amministratore delegato di Trenitalia e, per conoscenza, al Ministro in indirizzo e al direttore regionale di Trenitalia in merito a disfunzioni nei collegamenti ferroviari con Potenza, nota che aveva avuto origine dalle proteste dei cittadini per i disagi recati dai continui ritardi e dalle fin troppo frequenti soppressioni delle corse del treno regionale 3469 Napoli-Potenza-Taranto;

per evidenziare l'assenza di collegamenti che caratterizza la regione, è necessario fare menzione anche delle condizioni in cui versa la linea ferroviaria Potenza-Foggia (100 chilometri, che con il treno più veloce in servizio sono percorsi in 110 minuti) su cui, a causa del pessimo stato della tratta, da tempo opera un servizio sostitutivo effettuato con autobus. Occorre altresì ricordare che la strada statale "Basentana", che collega Potenza all'autostrada per Napoli, ha ben sei interruzioni lungo i suoi 45 chilometri, per lavori in atto ormai da anni;

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997 i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati *standard* qualitativi costituiscono uno dei sei segmenti dei servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale. In linea con i fatti accaduti nella giornata del 14 giugno 2011 e con le disposizioni appena citate, l'Intercity Taranto-Roma, non essendo evidentemente caratterizzato da elevati *standard* qualitativi, fa sì che venga effettivamente a mancare un servizio pubblico di trasporto che garantisca il diritto alla mobilità dei cittadini;

per quanto concerne, invece, i disservizi inerenti alla linea Napoli-Potenza-Taranto, di interesse regionale e locale, i vertici di Trenitalia continuano imperterriti a fare "carta straccia" del contratto di servizio stipulato con la regione Basilicata, tenuto conto che neppure lontanamente vengono rispettati i parametri in esso inseriti, tra cui gli *standard* qualitativi minimi del servizio, le caratteristiche dei veicoli adoperati e la regolarità delle corse;

nonostante le continue sollecitazioni pervenute dalla società civile e dagli organi delle Regioni e degli enti locali nonché dai rilievi formulati nei numerosi atti di sindacato ispettivo presentati in entrambi i rami del Parlamento, l'atteggiamento della *holding* Ferrovie dello Stato non è assolutamente mutato e nessun segno di miglioramento è stato ravvisato; da qui, a

parere dell'interrogante, si deduce che il servizio di trasporto ferroviario sia affidato ad una società tesa solo a difendere la propria posizione di monopolio nel mercato, senza alcun interesse nei confronti delle esigenze dei cittadini;

il suddetto atteggiamento della *holding* è perfettamente rappresentato, a parere dell'interrogante, dal suo amministratore delegato Mauro Morretti, che non risponde a lettere, solleciti e richieste di incontro, manifesta arroganza pari alla vacuità delle dichiarazioni in occasione di confronti pubblici o di audizioni parlamentari e agisce da monopolista interessato solo alla conservazione di risorse e potere, anziché a sviluppare, al servizio della collettività, il trasporto ferroviario, locale e nazionale, passeggeri e merci;

si conferma ancora una volta, a giudizio dell'interrogante, l'urgenza del varo di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di trasporto ferroviario nazionale, così come proposto dal Gruppo Italia dei Valori del Senato con il doc. XXII, n. 18, presentato il 21 dicembre 2010,

si chiede di sapere:

se non si ritenga ormai non più procrastinabile l'adozione delle necessarie misure volte a far uscire gli abitanti della regione Basilicata dalla situazione di totale isolamento in cui, in termini di trasporto, sono relegati;

se e quali iniziative si intendano intraprendere nei confronti del *management* di Trenitalia, colpevole dei disservizi causati ai cittadini e dei danni all'immagine della città di Potenza;

quali misure si intendano adottare al fine di garantire il diritto alla mobilità in modo uniforme per tutti i territori dell'area meridionale del Paese, avviando ogni iniziativa opportuna per assicurare un servizio ferroviario efficiente ai cittadini;

se non si intenda, nell'ambito delle proprie competenze, monitorare continuamente il rispetto dei parametri contrattuali che regolano il servizio di trasporto pubblico ferroviario, sia esso di interesse regionale o nazionale.

(4-05427)

(16 giugno 2011)

RISPOSTA. - Si fa presente che i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi ferroviari regionali ed interregionali sono stati trasferiti alle Regioni ordinarie ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997 a far data dal 1° gennaio 2000.

Pertanto, relativamente ai disservizi del trasporto ferroviario in Basilicata, si comunica che ogni iniziativa volta al superamento delle attuali criticità è riservata alla Regione cui spetta il compito di individuare le misure correttive più idonee in ordine alla specifica realtà territoriale per la quale

opera ed entro i limiti delle risorse finanziarie riconosciute dal proprio bilancio di previsione.

La problematica potrà comunque essere oggetto di verifica da parte del Ministero nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale istituito presso il dicastero ed essere comunicata alla Regione interessata anche al fine di promuovere l'adozione da parte della stessa dei necessari provvedimenti di competenza.

Tuttavia, al fine di fornire una risposta all'atto sono state chieste informazioni alla società Trenitalia che ha comunicato quanto segue.

Il giorno 14 giugno 2011 il treno Intercity 700 Taranto-Roma è stato soppresso, nella tratta Taranto-Battipaglia, a causa di un'avaria alla trazione che ha interessato il corrispondente treno Intercity 707 il giorno precedente. Per i passeggeri sono stati allestiti servizi sostitutivi gommati diretti a Napoli centrale dove hanno potuto proseguire il viaggio per Roma usufruendo dei primi treni Eurostar disponibili in prossimità dell'orario di arrivo.

I passeggeri in partenza dalla stazione di Potenza centrale sono stati informati delle variazioni riguardanti il servizio dell'Intercity 700, sia attraverso i sistemi informativi di stazione (altoparlanti e *monitor* arrivi/partenze), sia mediante l'intervento del personale di assistenza alla clientela, che ha supportato i viaggiatori nelle diverse esigenze di prosecuzione del viaggio.

Inoltre, si evidenzia che il treno regionale 3469 nei primi quattro mesi del 2011 ha riportato un livello di puntualità soddisfacente, difatti il sistema informatico di rilevamento del gestore dell'infrastruttura ferroviaria ha registrato un ritardo medio in arrivo di pochi minuti, mentre nel successivo mese di maggio la puntualità media ha subito un evidente decremento; pertanto, d'intesa con la Regione Basilicata, Trenitalia in data 12 giugno 2011 ha disposto che il treno regionale 3469 venisse effettuato con materiale rotabile "a composizione bloccata" ed instradato sulla nuova linea veloce "a monte del Vesuvio" tra Napoli e Salerno, al fine di ridurre i tempi di percorrenza di circa 15 minuti e di regolarizzarne la circolazione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(17 novembre 2011)

BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI,

PARDI, PEDICA. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, il Governo aveva annunciato che entro il 2010 l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) avrebbe inviato a ciascun lavoratore l'estratto conto aggiornato dei versamenti previdenziali accantonati fino a quel momento corredato da una proiezione sull'ammontare finale dell'assegno di pensione;

tale operazione non sarebbe stata poi realizzata a causa di problemi organizzativi dovuti alla difficoltà delle circa 30 casse di previdenza diverse dall'INPS a fornire i relativi dati;

in sostituzione dunque della modalità di informazione cartacea, l'INPS avrebbe comunicato la possibilità per ciascun lavoratore di ottenere informazioni sulla propria situazione contributiva attraverso il sito *Internet* dell'istituto ma solo per quanto concerneva i dati sulla contribuzione già versata senza fornire proiezioni sul futuro;

considerato che:

già all'inizio di maggio 2010, l'Associazione dei consulenti del terziario avanzato (ACTA) aveva individuato in questo cambio di rotta da parte dell'INPS una "scelta comunicativa ben precisa" volta a non "creare allarme tra i contribuenti. Soprattutto tra quelli a regime contributivo puro";

secondo appositi studi condotti dall'ACTA, infatti, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS che in questi anni abbiano guadagnato circa 1.000 euro al mese e che per effetto della crisi non abbiano avuto sempre la continuità lavorativa, anche se avessero versato alle casse dell'INPS per 15 o 20 anni il contributo fisso del 27,2 per cento dei propri incassi, non arriverebbero nemmeno ad avere diritto all'assegno di pensione sociale ma solo a percepire un assegno di pensione stimato tra i 600 e i 700 euro;

si apprende da notizie di stampa che, in data 5 ottobre 2010, nel corso del convegno dal titolo "Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro" organizzato dal *forum ANIA-Consumatori*, il Presidente dell'INPS dottor Antonio Mastrapasqua avrebbe affermato che sul sito dell'istituto non sarebbe possibile per i lavoratori parasubordinati calcolare il valore della propria futura pensione perché "se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra illustrato;

quali azioni concrete intenda porre in essere al fine di assicurare a tutti i lavoratori la più completa informazione sulla propria situazione contributiva; assicurare l'estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori titolari di contratto atipico e parasubordinato; proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia che possano portare i trattamenti pensionistici per i

lavoratori titolari di contratti atipici e parasubordinati ad un livello non inferiore al 60 per cento della media della retribuzione, al netto della fiscalità.

(4-03850)

(14 ottobre 2010)

RISPOSTA. - L'atto concerne la messa a disposizione da parte dell'Inps dell'estratto conto contributo, con particolare riferimento ai lavoratori cosiddetti parasubordinati.

Al riguardo, l'istituto previdenziale ha fatto sapere che, a partire dal mese di ottobre 2010, sono stati inviati oltre 3 milioni di lettere indirizzate ad altrettanti lavoratori iscritti alla gestione separata, per informarli della possibilità di consultare *online*, sul sito istituzionale dell'Inps, gli estratti conto relativi alla propria posizione contributiva.

Con tale iniziativa, l'istituto ha inteso offrire un servizio a favore dei cittadini al fine di promuovere la consapevolezza previdenziale, fornendo nel contempo la possibilità di interagire telematicamente con l'istituto stesso.

Per quanto attiene, invece, al calcolo simulato dell'importo della pensione, l'Inps ha chiarito che possono calcolare *online* il proprio futuro trattamento pensionistico solo coloro che raggiungeranno il diritto al pensionamento nei 12 mesi successivi, in quanto, per tutti i lavoratori, sia dipendenti che iscritti alla gestione separata, l'incidenza di alcune variabili poste a base del calcolo della pensione (Pil dell'ultimo quinquennio e speranza di vita) renderebbe il valore calcolato scarsamente attendibile e poco rappresentativo.

In ogni caso, si sottolinea che tale possibilità è riconosciuta in modo indistinto sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori iscritti alla gestione separata.

L'istituto ha comunque evidenziato che già la messa a disposizione dell'estratto conto contributivo consente di acquisire una prima fondamentale contezza di come si sta costruendo il proprio montante contributivo.

Per quanto riguarda, invece, le misure a sostegno del reddito in favore dei lavoratori con contratto atipico, si rappresenta che l'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha introdotto una forma sperimentale di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ossia per i collaboratori a progetto.

Tale intervento, la cui misura e i cui requisiti sono stati ampliati a decorrere dal 2010 dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), consiste nell'erogazione di una somma liquidata in un'unica soluzione (cosiddetta indennità *una tantum*), pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, in favore dei

collaboratori a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, nei soli casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda, infine, che i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps godono, a determinate condizioni, anche delle seguenti tutele: indennità di maternità, indennità di degenza ospedaliera ed assegni al nucleo familiare, solo se gli iscritti sono in possesso di determinati requisiti contributivi maturati ad aliquota piena, vale a dire in assenza di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi e di trattamenti pensionistici diretti o indiretti; indennità giornaliera di malattia e trattamento economico per congedo parentale introdotti dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 788); congedo di maternità e/o paternità, ai sensi dell'art. 1, comma 791, della legge n. 296 del 2006 e del decreto ministeriale 12 luglio 2007, con estensione ad alcune categorie di iscritti alla gestione separata, fra cui i collaboratori a progetto, delle tutele di cui agli art. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di astensione obbligatoria dal lavoro; applicazione delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, purché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

In conclusione, sulla base degli elementi informativi resi dall'Inps, per quanto riguarda la messa a disposizione in modalità telematica dell'estratto conto contributivo e del calcolo simulato della pensione, l'istituto ha garantito adeguata informazione sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori iscritti alla gestione separata, senza alcuna discriminazione.

Per quanto riguarda, invece, le misure a sostegno del reddito in favore dei lavoratori cosiddetti atipici si evidenzia che negli ultimi anni si è assistito ad una graduale estensione delle tutele nei loro confronti, tenuto anche conto della particolarità del rapporto di lavoro che li riguarda e della scarsità delle risorse a disposizione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

BORNACIN. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con una nota della Direzione centrale risorse umane e organizzazione delle Ferrovie dello Stato del 23 marzo 2011, si è disposta, a decorrere dal 1° aprile fino al 30 aprile, la sospensione della disposizione TRNIT-DPNI.MKNI.CPCC\P\2011\00089890 del 28 febbraio 2011 relativa ai diritti di ammissione sulla flotta dei treni AV, ES, ES City. Da tale data verranno ripristinati gli importi previsti dal contratto aziendale del Gruppo FS del 16

aprile 2003 come modificato ed integrato dall'accordo nazionale del 24 gennaio 2006;

di fatto tale provvedimento ha aumentato il costo dei "diritti di ammissione" per accedere ai suddetti treni per i titolari di *smart card* e CLC (Carta di libera circolazione) cioè per i ferrovieri in pensione, e per i loro familiari, differenziando così i predetti costi tra personale in servizio e quiescenza;

tale provvedimento aziendale, assunto senza alcun concerto con i destinatari del medesimo, contrasta con la disciplina dei costi dei diritti di ammissione che deve essere oggetto di revisione tra le parti al fine di un suo eventuale adeguamento agli sviluppi normativi e di mercato,

si chiede di sapere se risultino le motivazioni in base alle quali il gruppo FS ha ritenuto di procedere agli aumenti di cui in premessa e se in tali aumenti non si ravvisi una violazione delle norme vigenti.

(4-05094)

(20 aprile 2011)

GRAMAZIO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 1° marzo 2011 la Società Ferrovie dello Stato SpA, con l'ordine di servizio n. 9/2011, ha disposto l'aumento dei prezzi dei "diritti di ammissione" per accedere ai treni AV, ES, ES City, ai titolari di *smart card* e CLC (Carta di libera circolazione) e per i ferrovieri dipendenti, in pensione e per i loro familiari, differenziando gli importi tra il personale in servizio ed in quiescenza;

tale provvedimento aziendale sarebbe stato preso come atto unilaterale, a quanto risulta all'interrogante in violazione dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale (accordo di confluenza), che al comma 9 dispone che la disciplina dei costi dei diritti di ammissione sia oggetto di revisione tra le parti al fine di un suo eventuale adeguamento agli sviluppi normativi e di mercato,

l'interrogante chiede di sapere:

se, per quanto risulta al Ministro in indirizzo, quanto sopra esposto corrisponda a verità e, in caso affermativo, quali motivazioni abbiano indotto il Gruppo Ferrovie dello Stato ad apportare tali aumenti;

se in un tale comportamento non si ravvisi una violazione delle vigenti normative.

(4-05076)

(20 aprile 2011)

RISPOSTA.^(*) - Occorre premettere che la questione riguarda esclusivamente i servizi a mercato, non coperti da contratti di servizio con lo Stato e quindi affidati all'esclusiva capacità imprenditoriale della società Ferrovie dello Stato, in regime di aperta e libera concorrenza con le altre imprese ferroviarie che possono accedere al mercato ferroviario passeggeri ad alta velocità liberalizzato, escludendo con ciò la possibilità di intervento dell'autorità governativa sulla regolamentazione delle modalità di accesso su tali treni.

Si fa presente che la disposizione di Trenitalia SpA del 28 febbraio 2011 con la quale a decorrere dal 10 marzo 2011 sono stati aumentati gli importi dei diritti di ammissione sui treni della flotta alta velocità, Eurostar ed Eurostar City per tutto il personale delle società del gruppo FS sia in servizio che in pensione avente titolo è stata emanata nel rispetto del contratto aziendale di gruppo del 16 aprile 2003.

Difatti, l'articolo 23, comma 9, del suddetto contratto collettivo nazionale recita: "La su esposta disciplina sarà oggetto di revisione tra le parti alla scadenza del presente accordo, al fine di un suo eventuale adeguamento agli sviluppi normativi e di mercato".

Pertanto, essendo scaduto sia il CCNL delle attività ferroviarie che il contratto aziendale di gruppo FS la società Trenitalia in data 28 febbraio 2011 ha emanato le nuove disposizioni con la quale venivano disciplinate le modalità di accesso ai treni di tutto il personale della società del gruppo sia in servizio che in pensione e dei familiari.

Successivamente, a seguito della disponibilità manifestata dal sindacato a ridefluire la complessiva materia dei titoli viaggio nell'ambito del negoziato sul rinnovo del CCNL delle attività ferroviarie, negoziato tuttora in corso, il gruppo FS, dapprima con nota del 23 marzo 2011 e poi con nota del 21 aprile 2011 ha temporaneamente sospeso gli effetti della disposizione di Trenitalia del 23 febbraio 2011 sull'aumento dei diritti di ammissione in questione, in attesa degli sviluppi del confronto sul rinnovo del contratto.

Si precisa che i soggetti aventi titolo a negoziare le eventuali nuove modalità di accesso ai treni della flotta di Trenitalia sono solo le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie, che rappresentano per la materia anche i ferrovieri in pensione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(17 novembre 2011)

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

CASSON, FONTANA, ROILO, ANTEZZA, FILIPPI Marco, GALPERTI, GARRAFFA, GRANAIOLA, NEROZZI, PEGORER, SCANU, VITA. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

quanto meno nei primi anni '70, come sentenziato dalla Suprema Corte di cassazione, c'era evidenza scientifica della natura cancerogena dell'amianto;

quasi 40 anni fa ha avuto inizio in Italia la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per bandire l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l'eternit di Casale Monferrato), in Friuli-Venezia Giulia (a Monfalcone e Trieste), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto) portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali;

nel 1992, dopo oltre 20 anni di processi civili e penali, è stata approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevede il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico;

purtroppo, in questi ultimi quasi 20 anni la predetta legge è stata solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto;

per oltre un decennio sono rimasti non attuati aspetti fondamentali di tale normativa, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi;

solo nel 1999 si è svolta la 1a Conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge;

a fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi - finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 - registrava 9.166 casi di decesso, come è confermato dall'ultimo rapporto del maggio 2010;

è importante sottolineare, però, che si tratta di dati molto parziali, sia perché, a quella data, molte Regioni non avevano ancora provveduto alla

creazione del registro degli ex esposti, sia perché si tratta di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero dei decessi «non ufficiali»;

per diversi anni i militari non sono stati presi in considerazione quali soggetti a cui spettassero i benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992, sebbene la normativa fosse chiaramente estesa a tutto il personale militare e, in generale, a tutti i soggetti esposti per motivi lavorativi all'amianto; alcuni militari della Guardia di finanza, ad esempio, sia in servizio che in congedo, che svolgono o hanno svolto il proprio servizio nelle aree portuali di Trieste, partecipando assieme ai lavoratori portuali al controllo analitico delle merci provenienti dallo sbarco o destinate all'imbarco, operando a bordo o sottobordo delle navi, sulla banchina, nei capannoni, hanno richiesto al comando regionale del Friuli-Venezia Giulia il rilascio del proprio *curriculum* lavorativo, necessario per presentare istanza di riconoscimento dei benefici di legge previsti dalla legge n. 257 del 1992;

il rilascio del *curriculum* lavorativo è un atto dovuto, non discrezionale e non negoziabile;

alcuni militari della Guardia di finanza, sia in servizio che in congedo, che svolgono o hanno svolto il proprio servizio nelle aree portuali di Trieste, hanno ricevuto l'iscrizione presso il registro regionale degli esposti all'amianto;

il comando regionale Friuli-Venezia Giulia della Guardia di finanza non ha accolto l'istanza di rilascio del *curriculum* lavorativo, appellandosi all'articolo 3 del decreto interministeriale 27 ottobre 2004 (allegato 2 del decreto; articolo 2, commi 1 e 2), e nel caso specifico perché la caserma della Guardia di finanza «Fratelli Bandiera», a Trieste, in molo Fratelli Bandiera, ex sede della 19 legione della Guardia di finanza, ora comando regionale (come si legge nella lettera del comando 23 aprile 2009) «non risulta esposta a inquinamento da amianto oltre i limiti di legge, né risulta esposta ad amianto oltre i limiti di legge la zona (peraltro sede di numerose abitazioni, uffici ed impianti sportivi) vicina all'immobile ex Fabbrica Macchine»;

evidente è l'assurdità di tale risposta, in quanto il rischio amianto non conosce la distinzione in mansioni e classi sociali, essendo un *killer* spietato e implacabile;

con sentenza n. 187 del 29 giugno 2009 il tribunale di Trieste, sezione lavoro, ha stabilito che nell'area portuale di Trieste, tra il 1973 e il 1996, era presente una concentrazione di amianto sufficiente a far scattare a favore degli operatori portuali i benefici di cui alla legge n. 257 del 1992;

anche in Veneto si assiste al mancato riconoscimento dei lavoratori esposti all'amianto, che perciò stesso debbono continuare ad agire giudiziariamente per ottenere quello che è un loro diritto a copertura costituzionale, e intanto si ammalano di patologie asbesto correlate, come per il caso dei lavoratori del sito ALCOA Allumix, che mentre avevano in corso la causa si sono ammalati in gran numero e pur avendo guadagnato il diritto a pensione

per effetto della sentenza del Tribunale di Venezia, si ritrovano ora con una lesione irreversibile alla loro salute;

il decreto ministeriale 27 ottobre 2004 all'articolo 3 dispone quanto segue:

«1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'articolo 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo articolo 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.

4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini.

6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.

8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

9. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto»;

l'associazione Osservatorio nazionale amianto Onlus, e decine e decine di lavoratori del sito ALCOA Allumix, e di altri siti del Veneto, per quanto consta agli interroganti, sono stati costretti a rivolgersi ad un legale, al fine di ottenere la più ampia tutela, con applicazione delle norme vigenti;

il mancato rilascio del certificato di esposizione ai lavoratori del sito ALCOA Allumix e di altri siti del Veneto e del resto d'Italia, pur in presenza di amianto a matrice friabile e compatta, con qualificata e ultradecennale esposizione, è lesivo dei diritti delle parti, ma soprattutto impedisce di poter accedere al trattamento pensionistico e determina il proseguire dell'attività di lavoro in ambiente morbigeno anche per coloro che sono ora affetti da patologie asbesto correlate che si vanno aggravando, e con aumento del rischio per coloro che non sono ancora ammalati;

mentre i lavoratori si ammalano e muoiono, il Governo ha varato il decreto attuativo del Fondo per le vittime dell'amianto non solo con assoluto ritardo (perché l'art. 1, comma 246, della legge n. 244 del 2007 imponeva all'Esecutivo di disporre entro 90 giorni l'adozione del decreto ai fini dell'organizzazione del Fondo e per le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, decreto invece venuto alla luce soltanto in data 12 gennaio 2012, a quasi 3 anni dalla scadenza del termine), ma addirittura con una limitazione ed un restringimento della platea degli aventi diritto, che si ritiene del tutto illegittima: la norma di cui all'art. 1, comma 241, della legge n. 244 specifica incontrovertibilmente che sono beneficiari e portatori del diritto alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto "tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax"; mentre nell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero delle finanze del 12 gennaio 2011, si stabilisce che "hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita (...) erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124", quindi con illegittima esclusione di tutte quelle vittime che non hanno contratto la patologia per motivi di lavoro e delle vittime non assicurate presso l'INAIL, o semplicemente alle quali l'INAIL non ha riconosciuto la patologia come professionale, ovvero non l'ha ritenuta indennizzabile, perché con grado di inabilità inferiore al 16 per cento;

in data 11 marzo 2011, l'associazione Osservatorio nazionale amianto Onlus e singoli cittadini vittime dell'amianto e loro familiari hanno

presentato ricorso al TAR del Lazio, per ottenere, con la declaratoria di illegittimità della norma regolamentare, anche il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 104 del 2010, con domanda cautelare atipica, ai fini della sostituzione della definizione regolamentare, impugnata, con quella legale di cui all'art. 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007, che conferisce il diritto "in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della rilevata illegittimità delle norme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emesso in data 12 gennaio 2011, e della loro impugnazione, per ottenerne intanto provvedimenti interdittivi e sostitutivi ex art. 55 decreto legislativo n. 104 del 2010, e nel merito la dichiarazione di illegittimità in uno alla domanda di risarcimento dei danni, anche per il ritardo con il quale è stato emesso il decreto, oltre i termini di cui all'art. 1, comma 246, della legge n. 244 del 2007;

se il Governo e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto che, mentre l'INAIL non adempie alle sue finalità istituzionali, i lavoratori continuano a rimanere esposti all'amianto, ad ammalarsi ed a morire;

quali iniziative intenda assumere per far fronte alla drammatica condizione dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, sia nel sito ALCOA Allumix, che in altri siti del Veneto e del resto d'Italia;

se non ritenga opportuno promuovere una revisione del decreto interministeriale 12 gennaio 2011 con il quale sono state espropriate illegittimamente tutte quelle vittime dell'amianto, affette da patologie asbesto correlate, titolari del diritto soggettivo alle prestazioni di cui al Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'art. 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007, solo perché non sono assicurate l'INAIL, o perché l'INAIL non ha riconosciuto la patologia come malattia professionale, ovvero perché ha erogato una prestazione diversa dalla rendita.

(4-04872)

(29 marzo 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente le vittime dell'amianto si rappresenta quanto segue.

La disciplina relativa ai benefici previdenziali, introdotta inizialmente dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, è stata successivamente integrata dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha esteso ai lavoratori con periodi non soggetti all'assicurazione Inail, e quindi anche ai militari, i benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992. Al descritto quadro normativo è stata data attuazione con il decreto ministeriale del 27 ottobre 2004.

La riforma del 2003 ha dato, pertanto, la possibilità anche ai militari di richiedere la rivalutazione contributiva dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto, nel caso in cui siano stati esposti per almeno 10 anni, nella misura "qualificata" prevista dalla legge (100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno).

Il procedimento di attestazione circa l'esposizione all'amianto da parte dell'Inail si basa sulla verifica dei *curricula* lavorativi che ogni datore di lavoro rilascia ai propri dipendenti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'Inail, pertanto, non può che attivarsi solo se l'amministrazione interessata (nel caso di specie la Guardia di finanza) abbia rilasciato il relativo *curriculum*. Il rilascio di tale *curriculum* rientra nella competenza e responsabilità esclusiva dell'amministrazione precedente.

In assenza di tali *curricula*, conformi all'allegato 2, del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, l'Inail è impossibilitato ad avviare l'istruttoria di accertamento tecnico per la verifica dell'esposizione "qualificata" all'amianto per i lavoratori interessati.

Con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori del polo industriale "Alumix SpA" con sedi a Porto Marghera e Fusina, nonché dello stabilimento "Alcoa SpA" di Feltre (Belluno), si evidenzia che la competente Direzione regionale dell'istituto ha più volte preso in esame, tramite la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione regionale (CONTARP) la questione (da ultimo nel febbraio 2007 e nel dicembre 2008).

La CONTARP si è espressa, peraltro, per il riconoscimento dell'esposizione per diverse mansioni già dall'ottobre 2002 per gli stabilimenti di Porto Marghera e Fusina e dal settembre 2004 per lo stabilimento di Feltre, aggiornando le rispettive valutazioni in occasione dell'acquisizione di ulteriori elementi probatori.

In considerazione delle domande pervenute dai lavoratori interessati (circa 1.200), le sedi territoriali hanno emesso le certificazioni dovute, accogliendo circa 800 domande e respingendone circa 350. Le domande residuali non possono essere istruite in quanto non corredate dal necessario *curriculum*, la cui produzione costituisce un onere del lavoratore.

L'accertamento Inail, relativo all'esistenza di un'esposizione qualificata, si fonda su criteri di valutazione definiti a livello nazionale che prevedono il necessario utilizzo di informazioni ricevute da fonti ufficiali o comunque qualificate, riguardanti la specifica realtà aziendale. Diverse e più ampie sono le fonti di prova (ad esempio le prove testimoniali) che può uti-

lizzare il giudice nell'accertare l'esistenza di un'esposizione qualificata, nel caso in cui sia presentato un ricorso da parte di lavoratori cui l'Inail non l'abbia riconosciuta, come è avvenuto nel caso specifico dei lavoratori dell'Alcoa SpA e dell'Alumix SpA.

Il denunciato proseguimento dell'attività lavorativa in ambiente morbigeno, per i lavoratori affetti da tecnopatia da amianto, cui non è stata riconosciuta l'esposizione qualificata, può essere superato se si considera che l'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 riconosce il diritto a chiedere la certificazione di esposizione qualificata per i periodi lavorativi che hanno causato la patologia, in presenza di una malattia professionale asbesto correlata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

In attesa che il TAR Lazio, adito in data 11 marzo 2011 dall'associazione Osservatorio nazionale amianto *onlus* ed altri, si pronunci in merito all'illegittimità del regolamento attuativo del Fondo per le vittime dell'amianto (decreto ministeriale 12 gennaio 2011, n. 30, di attuazione dell'articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che all'articolo 2, comma 1, avrebbe introdotto una limitazione alla platea degli aventi diritto, nella parte in cui prevede che "hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, (...) che hanno contratto patologie asbesto correlate", e non già tutte le vittime di tali patologie, si segnala che il Ministero ritiene che le disposizioni attuative sono perfettamente coincidenti con il dettato legislativo che limita il diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo ai titolari di rendita, diretta o in favore dei superstiti erogata dall'Inail (e dall'ex Ipsema).

In proposito, occorre ricordare che il Consiglio di Stato, con il parere n. 3370 del 2008, ha precisato che "ancorché il comma 241 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, menzioni genericamente, come destinatari della prestazione del Fondo, tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate, il riferimento specifico ai titolari di rendita trova la sua giustificazione nel successivo comma 243, che configura il beneficio esclusivamente come aggiuntivo, appunto, alla rendita INAIL, ponendo quindi un'indissolubile correlazione tra titolarità di quest'ultima e l'essere destinatari dell'apposita provvidenza".

Da ultimo si fa presente che nel mese di settembre 2011 l'Inail ha avviato il pagamento della prestazione aggiuntiva secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30, che regola il "Fondo per le vittime dell'amianto" istituito dalla legge finanziaria per il 2008.

Tali pagamenti riguardano gli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009, per i quali l'istituto ha già la disponibilità delle risorse finanziarie previste dalla normativa.

Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione è erogata d'ufficio dall'Inail subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dal-

le imprese. Per l'accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 il predetto decreto interministeriale prevede che la prestazione sia erogata in un'unica soluzione come segue: a) per il 2008 e il 2009 entro il 31 dicembre 2011, in misura pari al 20 per cento; b) per il 2010 entro il 30 giugno 2012, in misura pari al 15 per cento.

Dal 2011 il beneficio sarà erogato con un primo acconto pari al 10 per cento sui ratei di rendita, un secondo acconto e un conguaglio che saranno fissati nei successivi anni.

Riguardo ai pagamenti per gli anni 2010 e 2011, l'erogazione della prestazione aggiuntiva avverrà successivamente al trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato e al versamento dell'addizionale da parte delle imprese.

Da ultimo, è opportuno evidenziare come il Ministero e l'Inail, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano da sempre profuso il massimo impegno per dare attuazione alla normativa concernente la tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

CECCANTI, BASTICO, CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, LEGNINI, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PASSONI, PORETTI, SANNA, STRADIOTTO, RANDAZZO, DE SENA, MAZZUCONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 7 giugno 2011 la Corte costituzionale ha confermato lo spostamento operato dall'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione del quesito referendario sul nucleare sulla nuova disciplina della materia nel frattempo approvata dal Parlamento, non ritenendola idonea ad interrompere la procedura referendaria ai sensi dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

essendo nel frattempo iniziate le operazioni di voto per i cittadini italiani all'estero sul quesito precedente ed essendo impossibile inviare nuove schede col testo aggiornato in tempo per le operazioni di voto di domenica e lunedì 12 e 13 giugno e non essendo palesemente praticabile nessun'altra alternativa,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per assicurare che venga garantito il rispetto della volontà degli elettori che si è espressa su un quesito diverso ma che si presenta in chiara continuità di indirizzo con quello successivamente aggiornato.

(4-05330)

(7 giugno 2011)

RISPOSTA. - In merito ai voti espressi dagli elettori italiani residenti all'estero, ogni decisione è riservata ai competenti uffici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

In particolare l'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, prevede che l'Ufficio provinciale per il referendum presso il competente tribunale, composto da tre magistrati nominati dal presidente del tribunale, dà atto, sulla base dei verbali trasmessi dai presidenti dei seggi elettorali, del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, redige inoltre apposito verbale in tre esemplari dei quali uno è trasmesso all'Ufficio centrale per il referendum.

L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, recante regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001, prevede, invece che le funzioni svolte dagli Uffici provinciali per il referendum siano esercitate dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 459 del 2001, presso la Corte di appello, mentre l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in applicazione dell'art. 36 della legge n. 352 del 1970, appena pervenuti i verbali "procede all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum".

Nel caso di specie l'Ufficio centrale per il referendum, all'atto della proclamazione dei risultati relativi ai quattro quesiti referendari, ha ritenuto validi anche i voti espressi sul quesito referendario n. 3 (nuove centrali nucleari, abrogazione parziale di norme) seppur contenuti nella scheda riportante la precedente formulazione della richiesta referendaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(16 novembre 2011)

COSTA. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

è a rischio la proroga delle agevolazioni previdenziali riconosciute alle imprese agricole delle zone montane e svantaggiate;

le agevolazioni, in scadenza il 31 luglio, fino ad oggi sono sempre state rinnovate ad ogni scadenza;

di recente è emerso da fonti governative che la conferma di queste agevolazioni non sarebbe così certa;

sarebbe dubbia la compatibilità della proroga con le condizioni di finanza pubblica, in quanto la proroga equivale ad una spesa di 87 milioni di euro;

malgrado si affermi che in caso di mancata proroga non tutte le agevolazioni verrebbero meno, l'intero comparto agricolo è consapevole che le conseguenze di un mancato rinnovo sarebbero devastanti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza rinnovando, come da sempre accade, le succitate agevolazioni che costituiscono linfa vitale per un settore in crisi quale quello agricolo, il cui auspicabile rilancio farebbe da traino all'intera economia del nostro Paese.

(4-03416)

(8 luglio 2010)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione concernente le agevolazioni dei contributi previdenziali per la manodopera agricola nelle aree montane e svantaggiate, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011), ha reso definitive, a decorrere dal 1° agosto 2010, le agevolazioni di cui all'art. 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei datori di lavoro agricolo di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

Tali agevolazioni consistono in particolare in una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali dovute per il personale dipendente, a tempo determinato ed indeterminato, con esclusione dei lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

Si fa presente, infine, che con circolare n. 74 del 13 maggio 2011, l'Inps ha definito le seguenti modalità applicative: nei territori montani la misura dell'agevolazione è del 75 per cento per cui il contributo dovuto è del 25 per cento; nei territori svantaggiati la misura dell'agevolazione è del 68 per cento, per cui il contributo dovuto è del 32 per cento.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

COSTA, SARRO, MORRA, GALLO, NESSA, LICASTRO SCARDINO. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il comma 12 dell'art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) contiene una disposizione interpretativa dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alla quale i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato;

mentre la prima parte della disposizione appare inequivoca, la seconda (riferita ad attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato) sembra riferirsi alle attività che richiedono l'iscrizione in albi professionali, ma che, per un qualsiasi motivo, non sono soggette a contribuzione alle Casse previdenziali di categoria;

alcune di tali Casse (esempio avvocati, ingegneri) prevedono delle soglie minime di incassi e di reddito, indicative della "continuità professionale", al di sotto delle quali non è obbligatoria l'iscrizione ed il professionista è tenuto al versamento del contributo integrativo (attualmente il 5 per cento) ripetibile nei confronti del committente, ma non anche al versamento del contributo soggettivo;

l'INPS sta procedendo ad inoltrare ai professionisti di cui sopra le intimazioni a pagare contributi e sanzioni;

secondo l'orientamento interpretativo dell'INPS, la seconda parte della norma in questione risulterebbe parzialmente abrogativa del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel quale si prevede l'iscrizione alla gestione separata INPS dei soli professionisti i cui enti esponenziali deliberino "l'inclusione della (propria) categoria nella forma di previdenza obbligatoria

di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335" quale ultima alternativa rispetto alla partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4; alla costituzione di un ente di categoria; ovvero all'inclusione in altra categoria simile dotata di Cassa;

nella predetta ipotesi la seconda parte della norma in questione avrebbe carattere non interpretativo ma innovativo dell'ordinamento, poiché avrebbe tacitamente, e con effetto retroattivo, effetti abrogativi su altra norma che, oltre tutto, è di epoca posteriore (1996) rispetto alla norma interpretata (1995),

si chiede di sapere:

se si ritenga compatibile con lo spirito e la lettera della richiamata disposizione l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS con le relative sanzioni (anche per il passato) posto a carico delle categorie professionali soggette al contributo integrativo, con la conseguenza che, per la medesima attività, il professionista dovrebbe avere non uno ma due enti previdenziali di riferimento, verificandosi un'ipotesi che contrasterebbe con gli orientamenti della Corte di cassazione (Sez. Lavoro 16 febbraio 2007 n. 3622 e Sez. Lavoro 19 giugno 2006 n. 14069);

se la disposizione in questione non rischi di produrre disparità di trattamento, censurabili in sede di giudizio di costituzionalità, tra posizioni sostanzialmente identiche: infatti, ad esempio nel caso della cassa forense, potrebbe verificarsi che un avvocato che abbia chiesto ed ottenuto l'iscrizione alla cassa forense e per una qualsiasi ragione non abbia maturato il diritto al trattamento possa, secondo l'ordinamento dell'ente, ottenere il rimborso dei contributi versati, senza essere tenuto ad alcun versamento alla gestione separata, mentre nei confronti di un professionista che non abbia chiesto l'iscrizione (cui non è tenuto) e versi i soli contributi integrativi (che sono obbligatori), la gestione separata potrebbe pretendere che siano ad essa versati ulteriori contributi.

(4-05737)

(28 luglio 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione con cui si chiede di conoscere l'interpretazione giuridica delle disposizioni in materia di obbligo contributivo alla gestione separata Inps, si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni introdotte con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 18, comma 12, forniscono l'interpretazione da dare all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), in materia di obbligo contributivo dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro au-

tonomo non subordinata ad iscrizione presso appositi albi o elenchi professionali.

Al riguardo, l'Inps ha espresso la propria posizione con circolare n. 99 del 22 luglio 2011, in cui è stata evidenziata la piena conformità dell'orientamento applicativo tenuto dall'istituto rispetto a quanto chiarito dalla citata norma di interpretazione autentica.

La disposizione contenuta nel suddetto comma 26 deve essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente comma 25, che prevede testualmente "la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi".

Il successivo decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, il quale prevede, all'articolo 6, che "Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria", ha confermato la chiave di lettura dei commi 25 e 26, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di categoria.

Con riferimento alla reclamata ipotesi di disparità di trattamento, si rappresenta che il comma 26 ha introdotto, a carico di specifiche categorie di soggetti, l'obbligo contributivo legato alla mera percezione di determinati redditi. Esso pertanto si riferisce ad attività non individuate sotto l'aspetto sostanziale, bensì mediante qualificazione del relativo reddito prodotto, come disciplinato dalla normativa fiscale.

Questo principio, non estensibile alle Casse private poiché non compreso tra quelli enucleati dalla legge come criteri direttivi della previdenza privata obbligatoria (si veda comma 25 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509), è stato applicato dall'Inps, il quale ha pertanto predisposto la copertura previdenziale, richiesta dalla legge, in tutti i casi in cui i redditi prodotti non siano stati assoggettati ad altro prelievo contributivo obbligatorio.

Nell'esempio prospettato nell'interrogazione, il professionista non tenuto al versamento contributivo in base al regolamento della propria Cassa non ha versato contribuzione alcuna, pertanto rientra nella previsione di cui al decreto ministeriale n. 281 del 1996 e viene attratto nell'ambito della gestione separata; diversamente, il professionista che ottenga successivamente il rimborso della contribuzione già regolarmente versata alla propria Cassa non configura la fattispecie richiesta dalla norma, poiché il suo reddito risulta effettivamente sottoposto a prelievo contributivo obbligatorio ed il successivo rimborso è mera espressione di una forma di agevolazione o prestazione *una tantum* prevista dalla Cassa di appartenenza.

Si rileva peraltro che il contributo integrativo in questione è finalizzato a coprire le spese di gestione delle Casse e di alcune prestazioni assi-

stenziali, per cui assolve ad una specifica funzione solidaristica e non viene utilizzato per la determinazione del calcolo della pensione.

In conclusione, si osserva che non emergono elementi per affermare che la disposizione travalichi i limiti costituzionali all'approvazione di disposizioni di interpretazione autentica.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

CUTRUFO. - *Ai Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni.* - Premesso che:

all'interrogante risulta che da tempo tra il Comune di Castelforte e il Comune di SS. Cosma e Damiano, entrambi in provincia di Latina, sia in corso un contenzioso volto alla definizione degli esatti confini dei rispettivi territori;

detto contenzioso sarebbe nato nel 1820, quando il re Ferdinando di Borbone istituì - separandolo dal Comune di Castelforte - il Comune di Santi Cosma e Damiano senza specificarne i limiti territoriali;

il regio decreto 20 settembre 1928, n. 2189, il quale dispose la riunione dei due Comuni in uno solo denominato Castelforte, sembrava aver messo la parola fine alle controversie;

nel 1947, invece, un decreto del Capo provvisorio dello Stato dispose la ricostituzione del Comune di Santi Cosma e Damiano con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto 20 settembre 1928 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1947, n. 333), determinando il riaccendersi della contesa territoriale tra i due Comuni;

detto decreto è stato ratificato solo nel 1951;

l'articolo 133 della Costituzione, infatti, prevede che la Regione possa "con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni", "sentite le popolazioni interessate";

successivamente la Giunta regionale del Lazio sarebbe intervenuta e avrebbe stabilito, con propria deliberazione, i confini dei due Comuni;

la deliberazione della Giunta regionale, quindi, è stata impugnata di fronte al TAR del Lazio, il quale, nel 1984, la avrebbe annullata;

la lunga contesa giudiziaria si è conclusa nel 1989 con una nuova sentenza del TAR del Lazio (che è stata anche confermata dal Consiglio di Stato) e la attribuzione definitiva dei rispettivi confini territoriali;

considerato che:

allo stato il Comune di Santi Cosma e Damiano non avrebbe ancora un proprio catasto, con la conseguenza che vi sarebbero numerosi problemi relativi alla ripartizione patrimoniale e finanziaria tra i due comuni;

a seguito della sopracitata individuazione territoriale, migliaia di cittadini castelfortesi sarebbero stati inoltre costretti ad effettuare un cambio di residenza con non pochi disagi per gli uffici comunali e per gli stessi cittadini;

nel 1996 la regione Lazio avrebbe indetto ed effettuato un *referendum* nei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano che avrebbe confermato la volontà dei cittadini di voler procedere alla riunificazione territoriale tra i due comuni;

a seguito di tali fatti si sarebbe anche costituito un comitato cittadino "Pro Castelforte";

l'interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti quanto sopra riferito;

se risultino i criteri in base ai quali la regione Lazio abbia proceduto a delineare i nuovi confini dei comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano;

se e quali iniziative intendano intraprendere al fine di facilitare la definizione del contenzioso tra i due comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano e porre fine ai numerosi problemi relativi alla ripartizione patrimoniale e finanziaria, così da rinvigorire lo sviluppo territoriale penalizzato dalla situazione attuale.

(4-03137)

(12 maggio 2010)

RISPOSTA. - In via preliminare si evidenzia che la determinazione dei confini tra i Comuni di Santa Cosma e Damiano e di Castelforte è stata oggetto di un lungo contenzioso davanti agli organi di giustizia amministrativa.

Tale contenzioso è stato definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 350 del 1992 che, confermando quanto deciso dal giudice di primo grado, ha stabilito quale confine tra i due Comuni quello indicato con decreto 25 gennaio 1820, n. 1876.

Infatti, con tale provvedimento il Re delle Due Sicilie dispose una serie di modifiche alle circoscrizioni dei Comuni e dei circondari all'epoca esistenti, separando dal Comune di Castelforte alcuni suoi casali ed erigendo quale Comune separato quello di Santi Cosma e Damiano. Non contenendo, però, alcuna precisazione o indicazione in merito alla divisione del territorio tra i due Comuni o di assegnazione del nuovo territorio, diede vita ad un lungo contenzioso amministrativo e giudiziario tra i due enti territoriali, fino a che, con regio decreto del 20 settembre 1928, n. 2189, i due Comuni vennero riuniti in uno solo con capoluogo e denominazione Castelforte.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 333 del 27 marzo 1947 venne disposta la ricostituzione del Comune di Santi Cosma e Damiano con la circoscrizione preesistente alla data di entrata in vigore del decreto del 1928.

Tale ultima determina riaccese i conflitti tra le due circoscrizioni territoriali fino alla decisione con cui il giudice amministrativo ha stabilito che il confine è quello indicato nel 1820, secondo i confini indicati nella carta dell'Istituto geografico militare di Firenze.

Ciò ha comportato, rispetto ai precedenti confini, una maggiore attribuzione di territorio in favore del Comune di Santi Cosma e Damiano.

In esecuzione del giudicato, la puntuale delimitazione di tali confini è avvenuta con provvedimento del Commissario prefettizio di Latina, in qualità di commissario *ad acta*, del 27 agosto 1992.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato si è proceduto alla formazione del catasto dei terreni di Santi Cosma e Damiano. Inoltre, l'Agenzia del territorio, nel 2002, ha comunicato l'ultimazione della procedura di variazione circoscrizione territoriale, aggiornamento atti del catasto terreni ed urbano dei Comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano.

Ciò premesso, la Giunta regionale del Lazio, in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato, ha nominato i commissari competenti a provvedere alla ripartizione patrimoniale e finanziaria tra i due Comuni.

I commissari, a seguito di una lunga e complessa attività istruttoria, hanno elaborato, in data 7 ottobre 2009, una relazione finale contenente una proposta di ripartizione patrimoniale e finanziaria tra i Comuni.

Sulla relazione finale, trasmessa ai due enti locali per l'esame e per le eventuali osservazioni, prima dell'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di ripartizione, i due Comuni interessati hanno sollevato osservazioni, trasmesse ai commissari per le valutazioni di competenza.

Con nota dell'ottobre 2011 la Regione Lazio ha segnalato di attendere dai commissari le risultanze definitive dell'istruttoria alla luce delle osservazioni presentate dai Comuni interessati, al fine di poter predisporre, per quanto di competenza, il conseguente provvedimento di ripartizione patrimoniale e finanziaria.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale

FITTO

(14 novembre 2011)

DI NARDO. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -
Premesso che:

risulta all'interrogante che la Multiservizi SpA, società interamente partecipata dal Comune di Castellammare di Stabia (Napoli), ha deciso di assumere 30 unità lavorative per il periodo 1° luglio - 31 agosto 2011, attraverso un'agenzia interinale; la richiesta di offerta per due società, una di Napoli e l'altra di Torre del Greco (Napoli), è stata inoltrata l'11 maggio e la terza, a una società di Bergamo, solo il 26 maggio, quindi 15 giorni dopo. Il 31 maggio, a soli cinque giorni dall'invio della richiesta a Bergamo, la Multiservizi ha accettato l'offerta pervenuta dalla società di Torre del Greco;

come denunciato con un'interrogazione presentata dai gruppi consiliari di opposizione al Comune di Castellammare di Stabia e dal quotidiano cittadino "Metropolisweb" il 24 luglio 2011, le procedure di selezione del personale non risponderebbero a quei requisiti di correttezza e trasparenza che dovrebbero guidare l'azione di un'azienda pubblica. Sembrerebbe infatti che l'agenzia interinale scelta dalla Multiservizi non abbia dato alcuna pubblicità alla procedura di selezione del personale. Tale condotta lascerebbe presupporre che il personale selezionato fosse già scritto da tempo negli elenchi di disponibilità in possesso dell'agenzia stessa o che l'individuazione dei candidati sia avvenuta attraverso un *iter* tutt'altro che trasparente;

la vicenda ha suscitato malumore e indignazione tra la popolazione residente, che vive un vero e proprio dramma occupazionale caratterizzato da un'altissima disoccupazione, soprattutto giovanile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga che i requisiti di correttezza, trasparenza e legalità che sono alla base dell'azione della pubblica amministrazione debbano essere rispettati dalla Multiservizi SpA, anche nella scelta dell'agenzia interinale preposta alla selezione del personale e comunque garantiti indipendentemente dalle procedure utilizzate;

quali azioni intenda porre in essere per verificare i criteri che hanno portato alla selezione dei nuovi assunti e garantire altresì condizioni paritarie di accesso ai tanti residenti in cerca di un'occupazione.

(4-05726)

(28 luglio 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione con cui si chiede quali azioni si intendano avviare per verificare i criteri relativi alla selezione dei nuovi assunti da parte della Multiservizi SpA, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"), le pubbliche amministrazioni, per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"), definisce, all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'istituto della somministrazione di lavoro la "fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20" del decreto.

Nell'ordinamento italiano tale attività può essere svolta solo dalle agenzie per il lavoro, in possesso di un provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il rapporto di lavoro che si instaura a seguito della somministrazione di lavoro si caratterizza per il fatto che i lavoratori sono assunti dall'agenzia di somministrazione quale datore di lavoro che gestisce direttamente i profili connessi allo stesso rapporto di lavoro. Il lavoratore somministrato, una volta assunto, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore, mentre l'agenzia rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore stesso. In altri termini, i lavoratori non risultano assunti dalla pubblica amministrazione, ma dall'agenzia di somministrazione autorizzata. Il mantenimento dell'autorizzazione in capo all'agenzia è subordinato alla verifica, effettuata dall'amministrazione autorizzante, circa il regolare andamento dell'attività di somministrazione di lavoro.

Con riferimento ai quesiti posti, il Servizio ispezione del lavoro della Direzione territoriale del lavoro di Napoli ha effettuato le debite verifiche di cui si riportano di seguito le risultanze.

La Castellammare di Stabia Multiservizi SpA è una società di servizi a capitale pubblico detenuto interamente dal Comune di Castellammare

di Stabia. La sede legale è eletta nel medesimo comune, in via Napoli, 346, e amministratore unico della compagine è il signor Franco Rossi.

La società occupa 175 dipendenti tra impiegati ed operai.

I servizi offerti sono: igiene urbana, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento viario, pulizia aree cimiteriali, pulizia scuole comunali, pulizia di alcuni edifici comunali, pulizia arenili, affissione e deaffissione, riscossione ed accertamenti di tasse e tributi.

L'attività prevalente risulta essere la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuata nell'ambito del comune. Tale raccolta avviene attraverso la suddivisione (in base alla quantità di rifiuti prodotta e alla tipologia del sistema viario) della città in 14 zone. Per ognuna di queste vengono utilizzati compattatori di grande, media o piccola dimensione. Ogni mezzo è equipaggiato con un autista e due operatori ecologici.

L'11 maggio 2011 si è tenuto, presso la sede della società, un incontro tra il Direttore generale (dottoressa Monica Baldassarre) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Nel corso di tale incontro, è stato comunicato (e trascritto a verbale) che "Per quanto riguarda il piano di ferie 2011, l'azienda comunica alle OO.SS. che per sopperire alle assenze per ferie dei dipendenti, utilizzerà lavoratori interinali". Detta decisione non è risultata supportata da nessuna deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Con segnalazione n. 81/2011, indirizzata all'Ufficio Affari generali-Acquisti e all'ufficio del Personale, il Direttore generale sopra indicato ha disposto di "contattare con urgenza le agenzie territoriali Adecco e Manpower per la fornitura dal 1/7/2011 al 31/8/2011 di 30 unità lavorative fulltime 6 ore al giorno per 6 giorni settimanali. Inquadrati con nostro CCNL di categoria, al 2° liv. parametrato B". In adesione a tale disposizione, la società in esame, con note n. 329/11 e 320/11 entrambe dell'11 maggio 2011, indirizzate, rispettivamente, all'Adecco Italia SpA via Depretis, 122, Napoli, ed alla Manpower SpA via Abruzzo 14, Torre del Greco, ha inoltrato una richiesta di offerta per la fornitura di 30 unità lavorative da adibire all'attività di operatore ecologico.

Successivamente, con nota n. 365/11 del 26 maggio, tale invito è stato esteso alla Maxwork SpA, con sede in largo Porta Nuova, 14, Bergamo.

Adecco Italia e Manpower, rispettivamente il 17 e il 18 maggio, hanno presentato le proprie offerte mentre, per la Maxwork, a detta dei funzionari della Castellammare di Stabia Multiservizi SpA, non sarebbe pervenuto alcun preventivo.

La Castellammare di Stabia Multiservizi, in base alla valutazione delle due offerte pervenute, ha aderito all'offerta della Manpower, sottoscrivendo in data 31 maggio la proposta commerciale.

In linea con quest'ultima, il 12, 15 e 20 luglio 2011, sono stati sottoscritti 3 contratti finalizzati alla somministrazione di complessivi 37 ope-

ratori ecologici, rispettivamente per: un prestatore di lavoro operaio, per il periodo dal 13 luglio al 30 settembre 2011, 33 prestatori di lavoro - operai, dal 16 luglio al 4 settembre e 3 prestatori di lavoro - operai, per il periodo da 22 luglio al 4 settembre 2011.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che la società di somministrazione ha pubblicizzato le offerte di lavoro per la copertura di tali posti attraverso il proprio sito *web* e direttamente tramite l'esposizione di avvisi presso la sede di Torre del Greco.

La Castellammare di Stabia Multiservizi SpA ha rinunciato all'avviamento della 37a unità di lavoro e tutti i lavoratori hanno concluso il rapporto di lavoro alla data prefissata dalla scadenza contrattuale.

In conclusione, quanto al primo dei quesiti, si può condividere che l'andamento dei fatti sia quello descritto.

Quanto al secondo dei quesiti, si dà atto che la società Multiservizi ha svolto una procedura comparativa per l'individuazione dell'agenzia interinale preposta alla selezione del personale.

Quanto al terzo quesito, non sono emersi dall'istruttoria elementi idonei a ritenere che la selezione degli assunti sia avvenuta in violazione delle previsioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a forme contrattuali flessibili di assunzione deve avvenire "nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti".

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

DI NARDO, BELISARIO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

venerdì 3 giugno 2011 il treno Eurostar in partenza alle ore 16.00 dalla stazione Roma Termini e diretto a Napoli centrale si fermava nel tratto dell'alta velocità a pochi chilometri da Roma per mancanza di corrente sulla linea; secondo quanto comunicato da Trenitalia l'interruzione del traffico nel tratto tra Salone e Labico è stato determinato dal tentativo di furto di un cavo di rame, utilizzato per alimentare gli impianti tecnici per il controllo e la gestione della circolazione ferroviaria;

in seguito all'interruzione del traffico i passeggeri del treno citato attendevano per più di tre ore l'arrivo dell'annunciato locomotore diesel che doveva consentire il loro arrivo alla stazione Tiburtina, dalla quale avrebbero potuto decidere se continuare il viaggio verso Napoli centrale con un al-

tro convoglio o raggiungere il centro di Roma per mezzo di un taxi, il cui costo sarebbe stato oggetto di rimborso;

una volta arrivato a Roma Termini, nel tentativo di ottenere il rimborso, il primo firmatario della presente interrogazione veniva a conoscenza del fatto che già dalle 16.30 era nota la necessità dell'utilizzo del locomotore Diesel, predisposto dalle Ferrovie per il trasporto dei passeggeri, rimasti invece bloccati all'interno del veicolo, a pochi chilometri da Roma Termini e senza alcun tipo di assistenza, dalle 16.00 alle 19.15;

rilevato che:

la questione relativa ai disservizi nei collegamenti ferroviari, con particolare riferimento ai collegamenti con il sud Italia, è diventata un tratto distintivo del funzionamento del sistema dei trasporti: ormai da anni chi, come i pendolari, si trova nella condizione di farne uso quotidianamente non solo subisce pesanti disagi, ma non trova neppure spazio né interlocutori a cui sottoporre le proprie istanze;

si conferma a giudizio degli interroganti l'urgenza del varo di una Commissione parlamentare di inchiesta sul trasporto ferroviario nazionale, così come proposto dal Gruppo Italia dei Valori del Senato con il doc. XXII, n. 18, presentato il 21 dicembre 2010,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accertare, al di là di quanto comunicato da Trenitalia, le cause reali dell'episodio descritto, i motivi della mancata assistenza ai passeggeri coinvolti e dell'arrivo tardivo del locomotore diesel;

se intenda verificare se Trenitalia procederà al rimborso adeguato e tempestivo dei passeggeri danneggiati;

quali iniziative intenda adottare, per le parti di sua competenza, al fine di evitare il ripetersi di simili disagi e perché sia garantito anche in Italia, da nord a sud, un servizio ferroviario civile e puntuale.

(4-05336)

(8 giugno 2011)

RISPOSTA. - Il 3 giugno 2011 la mancanza dell'alimentazione elettrica tra le località di Salò e Anagni ha comportato l'arresto sulla linea alta velocità Roma-Napoli del treno Eurostar 9517 Milano-Napoli, partito da Roma Termini con circa 305 passeggeri a bordo.

In un primo momento Trenitalia ha richiesto l'intervento di un locomotore *diesel*, di soccorso, al fine di consentire al treno in questione di raggiungere la stazione di Roma Prenestina per poter trasferire i passeggeri sull'Eurostar 9519 Milano-Napoli (individuato per il trasbordo).

Nel frattempo, appurato che il guasto alla linea era stato causato da un furto di cavi di rame da parte di ignoti e che il ripristino dell'alimentazione della linea aerea sarebbe stato effettuato intorno alle ore 18.30, è stato annullato il trasbordo dei passeggeri e, dopo aver ripristinato l'alimentazione della linea aerea, l'Eurostar 9517 è ripartito in direzione di Napoli.

Si fa presente che durante la sosta del treno la clientela è stata assistita dal personale di bordo di Trenitalia, i passeggeri sono stati informati sulla possibilità di rinunciare al viaggio o di proseguirlo con altri treni; inoltre, sono state fornite informazioni circa le modalità per l'eventuale richiesta di rimborso del biglietto. Sono stati, altresì, distribuiti tutti i generi di conforto fino ad esaurimento delle scorte alimentari disponibili a bordo treno.

Per i 20 viaggiatori che hanno manifestato l'intenzione di rinunciare al viaggio è stato reso disponibile il servizio taxi: un solo cliente ha utilizzato il taxi ed un unico cliente ha richiesto il rimborso del biglietto presso l'assistenza di Roma.

Nella stazione di Napoli centrale sono stati distribuiti acqua e generi di conforto per 150 passeggeri. Per le 4 persone dirette a Ischia e Salma sono stati offerti pasti e pernottamento in *hotel*. Inoltre, è stata organizzata una coincidenza a Salerno con il bus Salerno-Taranto ed è stata autorizzata la fermata straordinaria nella stazione ferroviaria di Paestum per il treno regionale 3467. Infine, ai 6 clienti diretti a Milazzo Trenitalia ha riservato 3 cabine *wagon lits* doppie sul treno Espresso 1939.

Per quanto riguarda le modalità e l'entità dei rimborsi da parte di Ferrovie dello Stato in caso di ritardo, si comunica che le stesse sono conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia (regolamento CEE 1371/2007). Peraltro, a maggior tutela del viaggiatore, le nuove condizioni generali di trasporto consentono che l'indennizzo per ritardo possa essere richiesto fino a 12 mesi dopo l'evento, in luogo del termine di 30 giorni previsto dalla normativa comunitaria, presso qualunque sportello di biglietteria e senza compilare alcun modulo. L'indennità, a richiesta del cliente, può essere corrisposta in contanti o tramite rilascio di un *bonus*.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(17 novembre 2011)

DIVINA. - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
sugli *energy drink* si stanno leggendo cose contrastanti;
mettendo assieme la notevole presenza di caffeina ed il consumo notevole, si verificano effetti collaterali che vanno dalle palpitazioni cardia-

che all'epilessia, fino all'infarto ed alla morte improvvisa. Studiosi sostengono che nel 2007 gli *energy drink* abbiano causato 5.448 overdosi da caffeina, il 19 per cento riguardanti soggetti *under 19*;

gli *energy drink* devono essere assunti con consapevolezza e moderazione. E tali principi sono in casi particolari particolarmente validi: i consumatori più appassionati, ma anche i soggetti più vulnerabili alle dosi di caffeina delle bibite in questione sembrano essere proprio gli adolescenti;

al tema è dedicata una ricerca dell'Università di Miami e della Leonard M. Miller School of Medicine, (entrambe in Florida, USA) e pubblicata su "Pediatrics";

il *team* di ricercatori sostiene che gli *energy drink* siano bevande apprezzate dai giovani, consumate dal 30 al 50 per cento della fascia di mercato che comprende adolescenti e giovani adulti. Tuttavia tali prodotti contengono caffeina in quantità variabile e, causa l'assenza normativa, spesso in dosi elevate;

i ricercatori americani non hanno dubbi: essi scoraggiano l'uso di queste bevande da parte di bambini e adolescenti; inoltre dovrebbero essere messe in campo leggi più restrittive sul contenuto di caffeina e una più accurata sorveglianza tossicologica;

la ricerca ha suscitato il commento negativo di Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta, tutela e assiste le imprese italiane produttrici di bevande analcoliche;

un suo portavoce ha infatti criticato l'indagine americana accusandola di perpetuare cattiva informazione sugli *energy drink* e gli ingredienti che li compongono. Inoltre, il portavoce ha fatto presente come in Italia il livello di caffeina nella maggior parte degli *energy drink* in commercio confezionati in lattina da 250ml è simile a quella presente in una tazzina di caffè. In più, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea, sulla confezione degli *energy drink* è riportata in etichetta la quantità di caffeina contenuta ed è presente una chiara indicazione del tenore elevato di caffeina;

la Food and drug administration (Fda) ha concluso che non esistono prove che l'uso di caffeina nelle bevande abbia effetti negativi sulla salute, e più di 140 Paesi ne consentono l'uso a differenti concentrazioni, nelle bibite. In generale, poi, come per il caffè, le bevande contenenti caffeina non sono consigliate a persone particolarmente sensibili, tra le quali i bambini;

vi sono pertanto notizie contrastanti circa gli effetti di tali bevande; è pertanto opportuno che i consumatori italiani abbiano delle rassicurazioni in merito,

si chiede di sapere:

se a quanto risulta al Ministro in indirizzo in Italia si siano o meno effettuate delle ricerche in merito agli effetti da assunzione di tali bevande;

in caso affermativo, quali siano i risultati ottenuti;

in caso contrario, se non si ritenga di attivare tempestivamente gli organismi preposti alle analisi e certificazioni alimentari, in modo da offrire la massima tutela ai consumatori di questo tipo di bevande.

(4-04596)

(22 febbraio 2011)

RISPOSTA. - Gli *energy drinks* sono bevande analcoliche caratterizzate dalla presenza di caffeina, taurina e glucuronolattone.

Considerato il tenore di caffeina, secondo la vigente legislazione comunitaria e nazionale sull'etichetta di tali prodotti deve essere riportata l'avvertenza: "tenore elevato di caffeina".

A tutt'oggi la concentrazione di caffeina di 320 milligrammi per litro, come di taurina di 4 grammi per litro e di glucuronolattone di 2,4 grammi per litro, rappresenta il livello massimo ammesso per tali sostanze negli *energy drinks* presenti sul mercato nazionale.

Va considerato che il tenore elevato di caffeina negli *energy drinks*, calcolato come contenuto di una lattina da 250-330 millilitri, corrisponde ad un quantitativo della sostanza nell'ordine di 80-100 milligrammi, equiparabile a quello di una tazzina di caffè, che secondo i dati dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione ne contiene mediamente da 50 a 120 milligrammi.

Sul mercato comunitario, peraltro, sono in commercio prodotti con concentrazioni di caffeina superiori a quelle finora ammesse in Italia.

La sicurezza d'uso degli *energy drinks* è stata oggetto di valutazioni a più riprese a livello comunitario, dove in definitiva si è concluso che il contenuto di caffeina, nonché quello di taurina e glucuronolattone, non è tale da destare motivi di preoccupazione ai livelli utilizzati.

Per quanto concerne iniziative volte a favorire un uso corretto dei prodotti, la Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ha seguito con attenzione l'evoluzione della situazione e ha sottoposto la questione anche all'esame della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione.

Visto l'esito delle valutazioni dell'EFSA in materia di sicurezza si è convenuto di richiamare, con una nota indirizzata alle associazioni di categoria, la responsabilità degli operatori sull'esigenza di una corretta etichettatura e pubblicità degli *energy drinks*, alla luce della legislazione alimentare vigente, volta a fornire informazioni utili per scelte consapevoli e sicure da parte dei consumatori e ad evitare abusi o usi impropri.

Attualmente, nell'ottica di un approccio armonizzato sulle avvertenze da riportare in etichetta per un corretto uso degli *energy drinks*, l'argomento si sta affrontando a livello comunitario nel contesto del proget-

to di regolamento sulle informazioni da fornire ai consumatori per i prodotti alimentari, che sostituirà la normativa vigente sull'etichettatura.

Il testo del progetto, dopo la prima lettura dal Parlamento europeo, prevede per l'etichettatura di tali prodotti una avvertenza nei termini seguenti: "contiene caffeina aggiunta. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza".

Ciò premesso, si sta istituendo un tavolo tecnico al fine di valutare, nella situazione attuale, gli spazi per ulteriori iniziative volte a favorire un uso corretto e informato di tali prodotti.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

MARTINI

(15 novembre 2011)

GIAMBRONE. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che presso l'Istituto tecnico economico "Giuseppe De Felice Giuffrida" di Catania, in data 7 maggio 2011, il professor Francaviglia Fabrizio veniva denunciato al dirigente scolastico per aver esibito il saluto fascista all'interno dei locali scolastici, rivolgendosi ai suoi interlocutori, per la maggior parte docenti e operatori, con l'appellativo di "camerati";

quando il dirigente scolastico, su sollecitazione dei presenti, chiedeva al professore di fornire spiegazioni, lo stesso giustificava il suo comportamento come un semplice scherzo che, a quanto risulta all'interrogante, prosegue indisturbato;

risulta all'interrogante che alla denuncia da parte del personale seguiva una comunicazione del dirigente scolastico dell'Istituto, professor Francesco Ficicchia, al dirigente dell'Ufficio XII - ambito territoriale di Catania e all'Ufficio scolastico regionale, ufficio III - disciplina di Palermo, nessuno dei quali, ad oggi, sembra aver disposto alcun tipo di provvedimento disciplinare in merito;

rilevato che:

il comportamento in oggetto, oltre ad essere in palese contrasto con i principi fondamentali espressi in Costituzione, nonché professionalmente inqualificabile, rientra tra gli atti sanzionati dall'art. 494 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con la sospensione dall'insegnamento fino ad un mese per condotte non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;

a parere dell'interrogante è pericoloso non stigmatizzare un simile atteggiamento, soprattutto in un contesto come quello scolastico in virtù della funzione educativa, oltre che didattica, svolta dai docenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e, in caso affermativo, per quali motivi non sia ancora intervenuto o, diversamente, quali azioni intenda porre in essere.

(4-05332)

(7 giugno 2011)

RISPOSTA. - La Direzione scolastica regionale per la Sicilia, interpellata in merito alla vicenda rappresentata, ha acquisito le necessarie informazioni dal competente Dirigente scolastico.

La questione, secondo l'esposizione fattane dallo stesso dirigente, è venuta alla sua conoscenza in seguito alla segnalazione di un collega del docente che ha affermato in una nota scritta di avere visto quest'ultimo compiere il gesto del saluto fascista e proferire la parola "camerati". Questi stessi elementi sono stati confermati da un assistente amministrativo.

Il Dirigente scolastico ha attivato il procedimento disciplinare a carico del docente che si è concluso con l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GELMINI

(11 novembre 2011)

LANNUTTI. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 17 febbraio 2010 il Ministero della salute ha emanato una circolare n. 6436 dove si proibisce l'uso della pubblicità via *Internet* alle ditte con sito *e-commerce* di vendita per prodotti come presidi medici. La sanzione prevista è da 2.600 a 15.000 euro per ogni singolo prodotto pubblicizzato;

la circolare stabilisce che, per mettere in vendita questi prodotti (non solo prodotti ad uso medico, ma anche un semplice *test* per la gravidanza oppure per l'*alcohol* che si acquista anche da privato), le aziende venditrici e produttrici devono chiedere, per il testo da inserire su *Internet*, prodotto per prodotto, l'autorizzazione al Ministero che valuta e per ogni prodotto rilascia un'autorizzazione;

le aziende venditrici interessate, così come le aziende produttrici, le quali, allo stesso modo, fanno uso della pubblicità su *Internet* di prodotti medici, lamentano di non essere venute a conoscenza della nuova circolare n. 6436, e al tempo stesso, di ricevere i controlli dei Nuclei antisofisticazioni e sanità (Nas) da cui vengono sanzionate con multe di importo elevato per mancato adeguamento a quanto prescritto da essa;

considerato che:

ogni ditta, sul proprio sito, ha almeno un centinaio di prodotti in vendita, il che vuol dire centinaia di migliaia di euro di verbali che soprattutto le piccole aziende non possono sostenere rischiando di dover chiudere l'attività;

la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici e la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero hanno predisposto il documento auspicando che esso possa, da una parte, facilitare il lavoro degli operatori professionali del settore e, dall'altra, continuare a garantire la più rigorosa protezione del consumatore, con riguardo a prodotti che hanno un significativo impatto sulla salute,

si chiede di sapere se sia stata data l'opportuna e necessaria pubblicità alla circolare di cui in premessa e, nel caso di accertamento di inadeguata pubblicità, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di portare a conoscenza della normativa sia i cittadini che le aziende interessate per permettere loro di adeguarsi senza incorrere in pesanti multe.

(4-03794)

(7 ottobre 2010)

RISPOSTA. - La circolare del 17 febbraio 2010, citata nell'interrogazione, è scaturita da un'ampia ed approfondita disamina effettuata in seno alla Commissione per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria del Ministero, ed a seguito di consultazioni con le associazioni commerciali di settore.

Essa delinea linee guida in ordine alle modalità di utilizzo di nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitaria concernente specifiche tipologie di prodotto (medicinali di automedicazione, dispositivi medici e medico-diagnostici *in vitro*, presidi medico-chirurgici, medicinali veterinari); con essa si forniscono chiarimenti in merito ai contenuti e alle modalità consentite per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a prodotti di interesse sanitario, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione *web*, *sms*, *mms*, posta elettronica.

La circolare è stata pubblicata nel sito istituzionale del Ministero e inviata, attraverso la posta elettronica, in data 18 febbraio 2010, alle asso-

ciazioni di categoria più rappresentative del settore dei medicinali umani e veterinari.

È opportuno precisare che tale circolare riveste una mera funzione esplicativa, quale strumento volto a facilitare il lavoro degli operatori professionali del settore e, nel contempo, a garantire la più rigorosa protezione dei consumatori con riguardo a prodotti che hanno un significativo impatto sulla salute.

Gli obblighi da osservare, infatti, sono delineati dalla normativa vigente in materia, per i medicinali veterinari, in particolare dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (art. 107 e art. 108), e dal decreto ministeriale 14 giugno 2002.

Per quanto riguarda, in particolare, l'obbligo delle aziende di chiedere l'autorizzazione ministeriale per la pubblicità via *Internet* dei presidi medici, si segnala che esso trova fondamento nell'art. 201, comma 3, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e nel più recente decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (art. 118).

Il Sottosegretario di Stato per la salute

MARTINI

(15 novembre 2011)

LANNUTTI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), nato dall'accordo collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, ottenne con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, il riconoscimento giuridico come "Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli e forestali" (CNAIAF), è l'ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura;

ad esso, mediante successivi accordi, venne affidata la gestione dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni, del trattamento per l'indennità di anzianità e di trattamento di previdenza in aggiunta a quello pensionistico erogato dall'INPS. Tramite i contratti collettivi, le categorie sceglievano gli "eventi" meritevoli di tutela assicurativa e quantificavano i mezzi finanziari da destinare allo scopo;

al Comitato direttivo della Cassa in cui erano rappresentate le categorie interessate era poi demandato il compito di predisporre i regolamenti di attuazione con i quali venivano disciplinate le forme di previdenza anzidette. L'adozione di tale sistema aveva il suo fondamento sulla piena autosufficienza finanziaria delle gestioni (mai lo Stato ebbe ad intervenire in aiu-

to delle gestioni in parola) e nella più assoluta omogeneità dei soggetti destinatari delle prestazioni (che non solo appartengono ad uno stesso settore merceologico, ma fanno tutti parte della categoria dei dirigenti e degli impiegati);

dopo il periodo di vigenza della contrattazione valida *erga omnes*, l'ente convalidò la propria posizione giuridica, ampliò e migliorò la propria funzionalità, vide definita con precisione la propria sfera di competenza con la legge 29 novembre 1962, n. 1655, assumendo la denominazione di ENPAIA. Con tale legge veniva in sostanza recepito l'ordinamento previdenziale precedente con il richiamo di tutti i contratti corporativi da cui esso aveva avuto origine. La regolamentazione di ciascuna forma di previdenza continuava ad essere demandata ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione dell'ente e definitivamente poi approvati dal competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con la legge n. 833 del 1978 di istituzione del Servizio sanitario nazionale, l'ente venne a perdere la gestione dell'assicurazione contro le malattie ed ad assumere a pieno titolo la veste di ente gestore di previdenza integrativa;

il decreto legislativo n. 509 del 1994 ha incluso l'ENPAIA tra gli enti previdenziali che, in virtù della loro autonomia finanziaria, potevano essere privatizzati: nasce così, mediante la delibera fondativa del 23 giugno 1995, la fondazione ENPAIA, che in veste privatistica continua a gestire le forme di previdenza obbligatoria (fondo per il trattamento di fine rapporto - TFR, fondo di previdenza, assicurazione per gli infortuni) di cui alla legge n. 1655 del 1962;

nel 1996 l'ENPAIA ha incrementato la sua attività ottenendo la gestione della previdenza obbligatoria delle nuove casse degli agrotecnici e dei periti agrari che esercitano la libera professione, istituite ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996;

durante un'audizione davanti alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale del 14 aprile 2010, Carlo Siciliani Presidente dell'ENPAIA e Gabriele Mori, direttore generale, come si può leggere dai resoconti dell'audizione, oltre a ricordare la storia dell'ente, hanno tracciato la funzione di ente bilaterale che «gestisce per conto degli impiegati agricoli e degli addetti all'agricoltura il fondo per il trattamento di fine rapporto, il fondo di previdenza, vale a dire l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la convenzione per il trattamento di quiescenza e la previdenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica. Inoltre, gestisce il servizio amministrativo contabile del fondo a capitalizzazione individuale per il pagamento delle relative rendite vitalizie, della maternità e dei periti agrari, il *service* amministrativo per gli agrotecnici, il *service* amministrativo contabile del fondo Filcoop, riservato ai dipendenti delle cooperative di trasformazione agroalimentare, e il *service* amministrativo contabile e il supporto direzionale di Agrifondo, direttamente il patrimonio mobiliare e immobiliare della fondazione ENPAIA, i mutui e i prestiti degli iscritti dell'ENPAIA. La legge n. 243 del 23 agosto 2004 riconosce la fondazione ENPAIA quale soggetto

istitutivo di fondi pensioni complementari per i lavoratori del comparto agricolo. La stessa legge prevede per l'ENPAIA la facoltà di istituire fondi per l'assistenza sanitaria integrativa. Il risultato economico dell'esercizio 2009 presenta un utile di euro 707.846. In realtà, l'avanzo di gestione sarebbe significativamente superiore ma, come per gli esercizi passati, si è ritenuto opportuno provvedere ad accantonamenti prudenziali per i fondi rischi e oscillazioni titoli per un importo di 11 milioni di euro. Tali fondi ammontano complessivamente a euro 31.859.276: fondi oneri e rischi vari per 5,6 milioni di euro e fondo oscillazioni titoli per 26,2 milioni di euro. Le prestazioni previdenziali gestite dalla fondazione sono le seguenti: trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli; fondo di previdenza; assicurazione per infortunio; fondo di quiescenza dei dipendenti dei consorzi. Gli iscritti a tali fondi ammontano complessivamente a 45.000 unità. La fondazione ENPAIA, inoltre, gestisce la Cassa dei periti agrari e la Cassa degli agrotecnici, istituite con legge n. 103 del 1996. La fondazione garantisce il *service* amministrativo e direzionale di Agrifondo e quello amministrativo di Filcoop. Tutte le prestazioni maturate annualmente a favore degli iscritti sono regolarmente accantonate per competenza alla fine di ogni esercizio. I fondi accantonati sono assolutamente in grado di far fronte a tutte le prestazioni a cui gli iscritti hanno diritto. Infatti, dal punto di vista strettamente patrimoniale, la fondazione presenta beni immobiliari, titoli e disponibilità liquide per oltre 1.273 milioni di euro, a fronte di prestazioni maturate per 1.163 milioni di euro. Inoltre, va considerato che i valori dei fabbricati sono iscritti in bilancio al costo storico del 1995. Il montante del fondo TFR al 31 dicembre 2009 è pari a euro 557.905.993. Il montante del fondo di previdenza al 31 dicembre 2009 è pari a euro 475.416.391. Il montante del fondo assicurazioni e infortuni al 31 dicembre 2009 è pari a euro 14.677.951. Il montante del fondo di quiescenza al 31 dicembre 2009 è pari a euro 107.613.519. I redditi derivati dalla locazione dei fabbricati hanno prodotto, nel corso del 2009, un risultato netto da oneri e imposte di oltre 11 milioni di euro. Il complesso dei proventi finanziari netti è stato pari a 29 milioni di euro. La rivalutazione dei fondi avviene annualmente ed è predeterminata dal regolamento della fondazione. Il fondo di previdenza integrativa deve essere rivalutato del 4 per cento netto. Il fondo TFR deve essere rivalutato dell'1,50 per cento più lo 0,75 per cento per l'inflazione. Gli investimenti mobiliari ammontano a euro 895.027.514. Gli investimenti immobiliari ammontano a euro 378.553.410 (valore del 1995)»;

inoltre, quello che si evidenziava, in base alle tabelle contenute in un documento consegnato in Commissione, era la notevole «quantità di titoli *Lehman Brothers* acquisiti», con un vero e proprio «*record* delle acquisizioni, in quanto dei 124 milioni di euro di titoli *Lehman Brothers* acquisiti da tutte le casse» ENPAIA ha acquistato titoli per un controvalore di circa 46 milioni di euro, «una cifra veramente importante»;

sempre dal resoconto dell'audizione risulta che dopo il fallimento di *Lehman Brothers*, ENPAIA è stata costretta ad effettuare svalutazioni per il 70 per cento del valore del titolo registrando una perdita di 35 milioni di euro, attingendo dai fondi di riserva;

mentre i gestori dell'ENPAIA giustificano le perdite di una cattiva gestione, a Roma scattava una nuova emergenza abitativa che riguarda circa 3.000 persone che vivono in 1.500 appartamenti dell'ENPAIA sparsi per la città, con la dismissione di molti immobili, in via Carnera, via Grottaperfetta, via Benedetto Croce, via Andrea da Bonaiuto, per quanto riguarda il Municipio XI (ma vi sono casi simili anche nei Municipi IV, VII, IX e XII);

la vicenda rischia di sfociare in un'altra grave crisi abitativa e sociale con aumenti dei canoni abitativi degli appartamenti ENPAIA del 70-80 per cento con affitti mensili che passano da 500 a 900 euro, senza concordare le spese accessorie;

la situazione è insostenibile per i pensionati e gli impiegati che abitano in queste case, anche perché il nuovo contratto non garantirebbe agli inquilini un diritto di prelazione in caso di vendita e prevede un sostanzioso aumento del deposito cauzionale;

il Consiglio dell'XI Municipio ha votato un atto di solidarietà a queste persone chiedendo ai consiglieri comunali di fare lo stesso insieme all'intervento del prefetto, del sindaco Alemanno e dell'assessore comunale alla casa Alfredo Antonozzi con un incontro istituzionale per scongiurare un nuovo massacro sociale in tema di politiche abitative;

a fronte di tale emergenza il prefetto ha convocato martedì 9 marzo 2010 il Presidente e Direttore generale dell'ENPAIA. All'incontro erano presenti anche l'assessore regionale alla casa, Mario Di Carlo, rappresentanti del Comune di Roma e dei Municipi interessati. Sul tavolo la questione del rinnovo del contratto di affitto e la richiesta degli inquilini di dilazionare gli aumenti nel tempo;

l'ente potrebbe rivedere la sua posizione e si è impegnato a ricevere le organizzazioni sindacali degli inquilini per cercare una via d'uscita condivisa;

il prossimo passo dovrebbe essere un incontro con i sindacati degli inquilini che hanno sottoscritto il rinnovo (e l'aumento) del canone di affitto per 1.500 appartamenti sui 3.000 sparsi per tutta la città. Il prefetto si è impegnato a ricevere prossimamente queste organizzazioni sindacali al fine di ricercare una possibile soluzione condivisa;

ciò rappresenta un timido passo, ma è necessario fare di più per affrontare la descritta emergenza tutelando le famiglie a basso reddito e le persone in condizioni più disagiate per le quali è necessario individuare soluzioni concordate e compatibili;

l'ASIA-RdB e gli inquilini hanno chiesto un tavolo interistituzionale, con la partecipazione di tutte le parti sociali, che affronti con chiarezza il problema dell'aumento indiscriminato degli affitti, delle dismissioni selvagge e il nodo degli enti previdenziali privatizzati che vogliono trasformare gli inquilini della città di Roma (25-30.000 famiglie) in una fonte per i loro guadagni, scambiando la funzione etico-sociale di questi enti con la ricerca esasperata di redditività, agendo come delle vere e proprie immobiliari;

gli enti previdenziali per perseguire questi obiettivi nel campo della gestione degli immobili assumono atteggiamenti molto rigidi, ma quando si entra nel campo della gestione mobiliare le cose cambiano e non si sono registrati mai episodi in cui i presidenti di questi enti, i componenti di consigli di amministrazione o i direttori generali si siano dimessi, neanche quando, come nel caso ENPAIA, sono stati investiti decine di milioni di euro nei *bond* argentini o nei prodotti Lehman Brothers, per cui nessuno è stato chiamato a rispondere di queste scelte che hanno prodotto ingenti perdite all'ente, che poi si rivale sugli inquilini,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quali siano stati i criteri di investimento in titoli rischiosi come Lehman Brothers che hanno fatto registrare perdite di 35 milioni di euro ripianati dai fondi di riserva ed indebolendo così il bilancio ENPAIA;

quali siano stati i criteri per stabilire nuovi canoni di affitto, che sono aumentati fino all'80 per cento, oltre a spese accessorie e deposito cauzionale;

quali misure urgenti intenda assumere per evitare che gli enti gestori di fondi di previdenza possano addossare agli inquilini i costi di gestioni finanziarie imprudenti che mettono a rischio i bilanci.

(4-04163)

(25 novembre 2010)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione con cui si chiedono notizie in merito ad alcuni quesiti relativi a specifici profili gestionali della fondazione Enpaia, si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ha incluso l'Enpaia, Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati e gli addetti in agricoltura, tra gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria trasformati in persone giuridiche private con autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

La normativa citata attribuisce al Ministero del lavoro, oltre ai co-vigilanti Ministeri in materia, l'attività di vigilanza giuridico-amministrativa sui suddetti enti attraverso una verifica di legittimità che si realizza tramite l'approvazione di statuti, regolamenti con le relative integrazioni e modificazioni e le delibere in materia di contributi e prestazioni, nonché una vigilanza tecnico-finanziaria che consiste nella formulazione di motivati rilievi su bilanci preventivi, conti consuntivi, note di variazione al bilancio di previsione, criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e delle delibere contenenti direttive generali.

Con riferimento agli investimenti immobiliari e alla dismissione del patrimonio, il decreto legislativo prescrive che le Casse previdenziali devono perseguire il fine di assicurare ai propri iscritti prestazioni pensionistiche sostenibili e adeguate, anche in considerazione degli obblighi costituzionali previsti dall'articolo 38. In altri termini, la gestione del patrimonio, costituitosi sulla base del riconoscimento del potere di imposizione contributiva obbligatoria, è strumentale alla garanzia del pagamento delle future prestazioni previdenziali degli assicurati della categoria, e non prevedono espressamente, tra le finalità istituzionali degli enti di previdenza, il dovere di assicurare il diritto alla prelazione di acquisto agli inquilini degli immobili che saranno oggetto di dismissione.

Con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la normativa relativa alle operazioni di acquisto e vendita degli immobili è stata rinnovata prevedendo, all'articolo 8, comma 15, che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti previdenziali pubblici e privati sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro. Con riguardo alle operazioni che non hanno effetti sui saldi strutturali di finanza pubblica tra cui le vendite dirette di immobili a privati, la norma novellata specifica che esse non sono oggetto di approvazione, bensì di mera comunicazione ai Ministeri vigilanti che, entro 30 giorni, possono formulare eventuali osservazioni al riguardo.

In attuazione della citata disposizione normativa è stato emanato il decreto interministeriale del 10 novembre 2010 ("Disciplina delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati") del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro del lavoro. All'articolo 2 ("Piani di investimento") è previsto che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istat, comunichino ai Ministeri vigilanti un piano triennale di investimento "che evidenzia, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari".

È stata inoltre predisposta dai Ministeri vigilanti la direttiva 10 febbraio 2011 ("Direttiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"), indirizzata agli enti previdenziali ed assistenziali sia pubblici che privati con l'obiettivo di fornire loro alcuni criteri generali cui ispirarsi nell'assumere decisioni in merito all'investimento dei fondi disponibili (gestione dei flussi) ed alla gestione del patrimonio accumulato (riorganizzazione degli *stock*). In particolare, la direttiva evidenzia, al paragrafo 3, che "i suddetti piani di investimento [di

cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78], al fine di consentire la valutazione degli impatti sui saldi strutturali di finanza pubblica degli stessi, dovranno scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio. Questo per aver contezza della circostanza che tali piani siano parte di una strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dovute, ovvero, per le Casse privatizzate, all'equilibrio di bilancio richiamato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e, pertanto, al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica". La medesima direttiva rileva che "Una prima verifica di tale rispetto sarà il confronto del rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli di Stato italiani, dovendosi attentamente valutare, sul piano economico-finanziario, la presenza di rendimenti del patrimonio, corretti per il rischio, inferiori al costo di finanziamento dello Stato. Il punto di partenza della redazione dei suddetti piani è, quindi, un'analisi integrata delle poste dell'attivo e del passivo, che comprenda una valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di riferimento potrebbero generarsi in base alle proiezioni contenute nel bilancio tecnico. Ciò richiede, ove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo di indicatori di rischio - per i quali occorre fissare limiti massimi - non solo per gli investimenti, ma anche per tutte le voci che vanno a formare il bilancio tecnico".

Il contenuto di quanto sopra va correlato con quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che, nel disciplinare la vigilanza sugli enti privati da parte di tutti i Ministeri competenti, prevede la possibilità di formulare motivati rilievi sui "criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo".

Quanto all'assetto degli investimenti mobiliari della fondazione Enpaia, si rappresenta che è stato riscontrato che essi avvengono attraverso scelte di portafoglio dettate da valutazioni di rischio/redditività, solitamente prudenziali, interne alle stesse Casse, per lo più coadiuvate in tale funzione da consulenti esterni iscritti in appositi albi e soggetti alla vigilanza della Consob.

Il monitoraggio degli investimenti e di quelli delle altre Casse di previdenza è proseguito anche nell'anno 2010, nel corso del quale si sono svolti incontri tecnici tra i referenti del Ministero del lavoro, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia, al fine di programmare una più ampia attività ricognitiva sulla composizione delle riserve patrimoniali degli enti.

In particolare, sono state predisposte, per gli anni 2008 e 2009, delle tabelle tipo, volte alla ricognizione del patrimonio delle Casse previdenziali, distinto in mobiliare e immobiliare. I dati così raccolti sono stati illustrati conclusivamente nel corso dell'audizione del Ministro presso la

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale nella seduta del 1° dicembre 2010.

Con specifico riguardo ai criteri di investimento seguiti dall'Enpaia, dalla relazione al bilancio consuntivo dell'esercizio 2007 risulta che "l'applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'8 novembre 2006 ha permesso l'utilizzo di strumenti finanziari atti a contrastare un mercato che è stato caratterizzato da costante incertezza". Nella medesima relazione, con riguardo al *risk management*, viene evidenziato che "il portafoglio sia investito in strumenti finanziari quotati con un elevato *rating* per consentire un rapido smobilizzo in caso di necessità" e inoltre che "per contenere il rischio di credito sono stati privilegiati investimenti con alta qualità creditizia (non inferiori all'*investment grade*), ed è stata effettuata un'ampia diversificazione di emittenti e settori". Infine, nello stesso contesto si afferma che "oltre il 75% del portafoglio obbligazionario è a cedola fissa (...) mentre la componente variabile è ad indicizzazione finanziaria legata alle variazioni dei tassi a breve e che pertanto compensano con la variabilità dei flussi finanziari il valore di mercato dei titoli stessi".

In merito al predetto bilancio il collegio sindacale ha evidenziato un notevole rendimento degli investimenti finanziari, raccomandando tuttavia "che detti investimenti siano improntati alla massima prudenza soprattutto sotto il profilo della garanzia del capitale, ciò anche in relazione alle non episodiche turbolenze dei mercati finanziari".

Sulla gestione dell'ente nel periodo considerato si è espressa anche la Corte dei conti che, con determinazione n. 96/2008, ha evidenziato che il patrimonio netto dell'ente è passato da 87,9 a 91,3 milioni nel 2007 e che "il giudizio complessivo sulla gestione resta dunque positivo".

Con riguardo all'esercizio 2008, nella relazione del Presidente dell'Enpaia al bilancio consuntivo, si evidenzia che, riguardo alle obbligazioni Lehman Brothers, "l'acquisto di dette obbligazioni risale al 23 febbraio 2007 e 10 ottobre 2007, quando il *rating* della banca era di tripla A". Nella stessa relazione si specifica inoltre che "la politica degli investimenti è sempre stata caratterizzata da prudenza e finalizzata al conseguimento degli obiettivi propri della Fondazione" e soprattutto che "le turbolenze del mercato hanno consigliato per l'esercizio 2008 di ricorrere prevalentemente ad investimenti estremamente prudenziali e certi come i pronti contro termine, che hanno garantito un reddito particolarmente elevato".

Nell'analisi del bilancio preventivo 2009, all'ente è stato rappresentato che "l'evoluzione del portafoglio finanziario sarà oggetto di particolare attenzione nell'ambito dell'attività istituzionale di vigilanza prevista dalla normativa vigente. In proposito si raccomanda un attento monitoraggio dell'andamento dei mercati finanziari al fine di valutare se le previsioni effettuate in materia di rendimento del portafoglio mobiliare possano essere considerate realistiche".

Nel bilancio di previsione 2010 il Collegio dei sindaci ha evidenziato che "riguardo agli effetti della turbolenza nei mercati finanziari ed il grado di rischio dei titoli detenuti (...) nonostante il previsto accantonamento di euro 2.000.000 al Fondo rischi investimenti immobilizzazioni, si potrebbero rilevare maggiori minusvalenze".

Sulla problematica dell'esigenza abitativa, il Governo ha sollecitato le Casse previdenziali private ad assicurare, nella dismissione del patrimonio immobiliare, l'impegno sociale di fornire alloggi seppure nei limiti di una garanzia di effettiva redditività dell'investimento.

Il Governo ha ribadito il suo impegno sociale anche con la legge 4 novembre 2010, n. 183 (deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), che, all'articolo 2, ha previsto, in sede di esercizio della delega, la ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro e gli enti vigilati prevedendo la possibilità di emanare atti di indirizzo e direttive.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

MALAN. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -
Premesso che:

secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 2010, per i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti pensionistici entro il termine del periodo di mobilità, le nuove disposizioni riguardanti le finestre pensionistiche non verranno applicate nei limiti del numero di diecimila lavoratori beneficiari, il cui monitoraggio spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

purtroppo il numero di lavoratori interessati è assai superiore al numero di diecimila, dunque molti,

si chiede di sapere:

se vi siano da parte del Governo iniziative per venire incontro alle difficoltà di tali lavoratori, che si troveranno privi di stipendio, di pensione e di qualsiasi altro sostegno per periodi anche di un anno.

(4-04600)

(22 febbraio 2011)

RISPOSTA. - L'atto parlamentare concerne le recenti disposizioni relative alle cosiddette finestre mobili per la decorrenza dei trattamenti pensionistici, con particolare riferimento ai lavoratori che usufruiscono di un intervento di sostegno al reddito.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2011, la modifica dei termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici sia con riferimento alle pensioni di vecchiaia che alle pensioni di anzianità, disponendo, altresì l'armonizzazione delle decorrenze delle pensioni derivanti dalla totalizzazione, tramite il richiamo espresso alle decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

A tutela di talune situazioni di svantaggio, la norma in questione ha previsto un'articolata serie di deroghe, in particolare, il comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a), della legge n. 220 del 2010, dispone che, nei confronti di un contingente di 10.000 lavoratori, continui ad applicarsi la previgente disciplina in materia di termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Le categorie di lavoratori rientranti nel predetto contingente sono le seguenti: a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, di tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; b) lavoratori collocati in mobilità lunga (finalizzata al pensionamento) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; in tale categoria sono compresi anche i lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2006; c) lavoratori che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010) siano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (settori del credito, delle assicurazioni, eccetera).

Condizione per essere ammessi alla salvaguardia è che i requisiti di età e di contribuzione vengano perfezionati entro la data di scadenza della prestazione a sostegno del reddito in godimento. Tali disposizioni, inoltre, non riguardano i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010: questi ultimi, infatti, conseguono il trattamento pensionistico sulla base delle previgenti regole di accesso.

L'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 domanda, poi, all'Inps il compito di effettuare il monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori che intendono avvalersi di detta salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

In favore dei lavoratori appartenenti alle categorie citate, che non dovessero rientrare nel contingente dei 10.000 beneficiari del "congelamento" dei requisiti pensionistici, l'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge (comma inserito dall'articolo 1, comma 37, lettera b), della legge n. 220 del 2010) stabilisce che possa essere disposta, in luogo dell'applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, la concessione del prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale e la finestra per l'accesso al pensionamento.

Tale ultimo intervento, volto a "proteggere" quei lavoratori che dovessero restare esclusi dalla platea dei cosiddetti "diecimila", dovrà essere adottato con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Tale decreto, frutto di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero, è in avanzato stato di predisposizione.

In conclusione, è possibile affermare che la questione posta dall'interrogante è ormai in via di definizione. Infatti, da un lato l'Inps si accinge a concludere il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 12, comma 5, e, per altro verso, è in corso di predisposizione il decreto interministeriale di cui al comma 5-bis, con il quale sarà concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per l'ulteriore platea di lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili per l'anno 2011 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

POLI BORTONE. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

sulla tratta ferroviaria Roma-Lecce i biglietti per i vagoni letto non sono vendibili;

presso gli sportelli della stazione ferroviaria di Bologna non sono ammesse prenotazioni fino all'11 giugno 2011 a causa dell'incertezza sulla possibilità di effettuare le pulizie. Gli utenti dovrebbero, pertanto, recarsi in

stazione al momento della partenza del treno per verificare la possibilità o meno di prendere il vagone letto,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere nei riguardi di Trenitalia visto che la situazione sta creando notevoli disagi;

se tali disagi siano posti in essere su tutta la rete nazionale o solo sui treni in partenza per il Sud.

(4-05201)

(18 maggio 2011)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione sono state chieste informazioni alla società Ferrovie dello Stato, che ha comunicato quanto segue.

Nel mese di maggio 2011 la prenotazione/vendita di vetture letto sui treni Intercity notte è stata sospesa per alcuni giorni a causa di agitazioni sindacali del personale della ditta affidataria del servizio di manutenzione delle vetture; in particolare, per la coppia di treni Intercity notte 789-788 Roma-Lecce e viceversa, la prenotazione/vendita dei posti "letto" è stata temporaneamente inibita dal 2 al 9 maggio 2011 ed è stata riaperta il 10 maggio per i viaggi fino all'11 giugno (cambio orario).

Successivamente, dal 30 maggio, la prenotazione/vendita dei posti "notte" sui treni della relazione Roma-Lecce e viceversa (al pari di tutti gli altri treni notturni circolanti sul territorio nazionale) è stata resa accessibile anche per i viaggi in date successive al cambio orario del 12 giugno 2011.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(17 novembre 2011)

RANUCCI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'inchiesta condotta dall'organizzazione dei consumatori sui ritardi dei treni italiani ha rilevato che il trasporto ferroviario nel Lazio presenta forti criticità; dai risultati dell'inchiesta si nota, infatti, che nel Lazio molte tratte ferroviarie sono ben lontane dal centrare l'obiettivo, previsto nella Car-

ta dei servizi di Trenitalia, secondo cui l'88 per cento dei treni dovrebbe essere in orario;

da anni i comitati dei pendolari denunciano il protrarsi del grave stato di degrado del servizio, evidenziando come i treni viaggino normalmente con ritardi generalizzati dell'ordine di 10-20 minuti, come spesso i treni siano soppressi o viaggino con un numero di carrozze inferiore a quello previsto e, tra quelle viaggianti, spesso si verificano guasti agli impianti di riscaldamento e illuminazione;

il Codacons e il Movimento consumatori più volte hanno denunciato con fermezza i disservizi che i pendolari sono costretti a sopportare per i ritardi, in particolare per le condizioni igienico-sanitarie relative alla pulizia dei convogli: bagni fuori uso, servizi igienici inutilizzabili, carrozze sporche, senza distinzione tra treni Intercity o interregionali;

dall'ultima indagine di Cittadinanzattiva del dicembre 2010, risulterebbe che gli *standard* qualitativi dei servizi da Latina a Roma sono tra i peggiori del Lazio; il 75 per cento dei treni parte con oltre 10 minuti di ritardo ed il 50 per cento arriva in media con 15 minuti di ritardo; forte sovrappollamento nella fascia oraria 7-9 da Latina a Roma e 14-15, nonché 17-20 da Roma a Latina; scarsa pulizia dei convogli, sedili impraticabili, *toilette* maleodoranti e spesso inagibili; informazioni inesistenti nelle situazioni di disservizio;

dal 1° aprile 2011 un nuovo onere arriva sui pendolari di Latina; Trenitalia in accordo con la Regione Lazio, infatti, impone l'obbligatorietà annuale per le integrazioni Intercity, con un esborso in un'unica soluzione che ammonta a 150 euro a fronte dei 12 euro mensili stabiliti precedentemente; tale provvedimento non alleggerirà certamente la situazione di disagio dei pendolari di Latina; gli utenti che ne risentiranno maggiormente saranno tutti quelli che pagheranno l'integrazione Intercity anche per i mesi in cui non avranno la necessità di viaggiare, ad esempio gli studenti, gli insegnanti, i lavoratori stagionali, i lavoratori in ferie, eccetera;

considerato che:

anche Latina, come le altre città, ha diritto a collegamenti la cui qualità abbia livelli in linea con gli impegni assunti da Trenitalia nel contratto di servizio con la Regione Lazio;

un maggior presidio operativo da parte di Trenitalia garantirebbe puntualità dei collegamenti, pulizia delle vetture, maggiore informazione e una rete più efficiente dei servizi di vendita;

i pendolari di Latina sono tra i più vessati dell'intera regione e l'adozione del provvedimento che impone l'obbligatorietà annuale per le integrazioni Intercity rende ancora più evidente, a giudizio dell'interrogante, l'inadeguatezza dell'azione svolta dal Presidente della Regione Polverini nei confronti della difesa dei diritti dei pendolari confermando la totale assenza programmatica, anche da parte della sua Giunta, in merito ad un problema che sta causando forti disagi con concreti rischi di degenerazione sociale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga revocato il provvedimento voluto da Trenitalia e Regione Lazio, che impone ai pendolari il pagamento obbligatorio annuale delle integrazioni Intercity, in un momento di forte crisi economica ed occupazionale, dove la stragrande maggioranza delle famiglie vive una situazione di disagio e a stento raggiunge la terza settimana del mese;

se intenda impegnarsi al fine di concorrere, attraverso un confronto con Trenitalia e la Regione, all'individuazione di un piano programmatico che tenga conto delle esigenze dei pendolari e che consenta di scongiurare il rischio della marginalità dei territori.

(4-04938)

(5 aprile 2011)

RISPOSTA. - Occorre premettere che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 la programmazione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici contratti di servizio in cui vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Pertanto, in considerazione dell'attuale quadro normativo non sono ipotizzabili interventi dell'autorità statale in grado di incidere in alcun modo direttamente su aspetti relativi alla programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale e, nella fattispecie in esame, ogni iniziativa volta al miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini, soprattutto pendolari, resta riservata in maniera esclusiva alla competenza della Regione Lazio.

Tuttavia, a fine di fornire una risposta ai quesiti, sono state chieste informazioni alla società Ferrovie dello Stato che ha comunicato quanto segue

La programmazione del servizio regionale per la linea Fr 7 Latina-Roma e viceversa è costituita da un'offerta feriale media di 58 treni, pari ad oltre 58.000 posti al giorno, a cui si aggiungono i treni programmati nel contratto di servizio con la Regione Campania e 26 treni Intercity ai quali possono accedere i possessori della "Carta Tutto Treno Lazio".

La carta è stata istituita a seguito di un accordo sottoscritto tra Trenitalia e la Regione Lazio, che si fa carico del relativo onere economico, che consente al costo di 150 euro annui (equivalenti a circa 41 centesimi al giorno) l'accesso dei possessori di abbonamento regionale ad alcuni treni di media-lunga percorrenza.

Trenitalia ha, inoltre, comunicato che la puntualità dei treni del servizio regionale laziale registrata nel primo quadrimestre 2011 è risultata, mediamente, di circa 3 punti superiore allo *standard* previsto dal contratto di servizio (89 per cento rispetto all'86 per cento programmato), mentre per la linea Fr 7 si è attestato all'87 per cento (6 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2010). Analogamente, per quanto riguarda l'affidabilità del servizio, nel primo quadrimestre del 2011, la linea Fr 7 si è attestata intorno al 99,7 per cento (rispetto al 97 per cento stabilito dal contratto di servizio).

Si evidenzia che nell'ambito del contratto di servizio sottoscritto tra la Regione Lazio e Trenitalia sono previsti ingenti investimenti per l'ammodernamento del materiale rotabile che consentiranno un sostanziale rinnovamento del parco circolante. Difatti è stato programmato l'acquisto di 11 convogli metropolitani doppio piano, di 15 locomotori E 464 e di 75 carrozze doppio piano.

Inoltre, entro il 2011 sarà completata la riqualificazione dell'intera flotta (35 convogli) TAF (Treni ad alta frequentazione). Entro il 2012 è previsto il completamento della ristrutturazione di 97 carrozze del tipo media distanza, avviata già nel 2010, che prevede tra l'altro il *restyling* di alcuni arredi interni delle carrozze e delle *toilette* e il rinnovo delle sedute.

Nel 2010 dal materiale rotabile utilizzato sulla linea Fr 7 sono stati rimossi 2.900 metri quadri di graffiti e 1.000 metri quadri nel primo quadrimestre 2011. A partire dal mese di marzo 2011, in coincidenza con la manutenzione pre-estiva, è stato avviato un capillare controllo degli impianti di condizionamento delle vetture.

Infine, si comunica che nonostante il rallentamento subito per effetto di una lunga serie di ricorsi presentati dagli appaltatori uscenti, sono attualmente operative le nuove imprese affidatarie della pulizia del materiale rotabile; la nuova organizzazione, con interventi più accurati durante le soste notturne e il notevole incremento del numero degli addetti, stanno progressivamente consentendo un evidente recupero della qualità del servizio.

Da ultimo, si rappresenta che nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), tale criticità sarà verificata insieme ad altre analoghe registrate su tutto il territorio nazionale dando comunicazione agli enti territoriali interessati affinché vengano adottati i necessari provvedimenti per ovviarle.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(17 novembre 2011)

SARO. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 12 comma 12-*septies*, recita: "A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979 n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184";

tali oneri a carico del richiedente risultano essere gravosi per quanti sono interessati a chiedere la ricongiunzione dei contributi maturati presso diversi enti previdenziali;

considerato che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in recenti dichiarazioni ha affermato che "dovremo affrontare più compiutamente il tema della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi"; ciò sarebbe ancora più "necessario nel momento in cui i percorsi lavorativi si presentano sempre più discontinui o comunque multiformi",

l'interrogante chiede di sapere se e in quali modi i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di intendano intervenire, di concerto fra loro e tenendo nel dovuto conto i vincoli di finanza pubblica, al fine di garantire una corretta ed equa possibilità di congiungere e totalizzare le prestazioni previdenziali.

(4-05313)

(1° giugno 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione con cui si chiede quali interventi il Governo intenda porre in essere al fine di garantire una corretta ed equa possibilità di ricongiungere e totalizzare le prestazioni previdenziali, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 12, comma 12-*undecies*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha abrogato la legge 2 aprile 1958, n. 322 ("Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza"), l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro"), l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della

legge 24 dicembre 1986, n. 958 (“Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”), che consentivano agli iscritti all’Inpdap, nel caso in cui non avessero maturato il diritto a pensione presso lo stesso istituto, di ottenere la pensione dall’Inps previo trasferimento gratuito della relativa posizione assicurativa.

Le suddette abrogazioni hanno pertanto comportato una necessaria rivisitazione degli istituti giuridici che precedentemente avevano regolato la materia.

L’Inpdap, con circolare n. 18 dell’8 ottobre 2010, attraverso un’interpretazione orientata a salvaguardare la necessaria correlazione tra contribuzione versata e diritto alla prestazione, ha riconosciuto il diritto ad un trattamento pensionistico anche qualora i requisiti anagrafici non siano conseguiti in costanza di attività lavorativa.

Quanto alla corresponsione di una pensione supplementare per contribuzione relativa a periodi di lavoro svolti successivamente al pensionamento, qualora gli stessi non siano sufficienti per maturare un nuovo autonomo diritto, ciò attualmente non è più consentito dalla legislazione vigente (prima dell’abrogazione della legge n. 322 del 1958 l’iscritto all’Inpdap poteva trasferire la propria posizione assicurativa all’Inps e ricevere da questo istituto la pensione supplementare).

Attualmente l’iscritto alla cassa trattamenti pensionistici statali potrà avere titolo all’erogazione dell’indennità *una tantum*, mentre l’iscritto alle altre casse pensioni gestite dall’Inpdap potrà avere titolo ad una quota aggiuntiva di pensione a condizione che i periodi di lavoro successivi alla pensione siano stati svolti con obbligo di iscrizione alle medesime casse pensioni (articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610).

Non è possibile riconoscere ad un pensionato Inpdap il diritto ad un ulteriore trattamento pensionistico da liquidarsi con il sistema contributivo nel caso in cui la contribuzione si riferisca a periodi successivi al 1° gennaio 1996 e laddove vengano soddisfatti i prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, poiché l’interessato, avendo assunto lo *status* di pensionato, non può essere considerato quale destinatario del cosiddetto sistema contributivo in quanto è in possesso di anzianità contributiva, ancorché anteriore al 1° gennaio 1996 (articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si precisa che per poter valorizzare la contribuzione Inpdap non sufficiente a maturare il diritto ad un autonomo trattamento pensionistico, è possibile, in alternativa, utilizzare gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione qualora ne ricorrano gli specifici requisiti. Per la totalizzazione occorre non essere già titolare di pensione a carico di una delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi e la contribuzione maturata in ogni singolo fondo non deve essere inferiore a tre anni. Per la ricongiunzione l’iscritto all’Inpdap deve vantare almeno un contributo settimanale presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps e non essere titolare di un trattamento pensionistico a carico del medesimo istituto. Tale fa-

coltà, prima gratuita, è divenuta onerosa per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 12, comma 12-*septies*, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Considerate le ripercussioni che quest'ultima norma ha prodotto nel tessuto sociale e sui criteri di riconoscimento previdenziale dell'attività prestata dall'assicurato nell'arco dell'intera vita lavorativa, questa amministrazione ha assunto l'impegno di procedere, attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico, all'introduzione di correttivi volti ad una generale rivisitazione della materia. A conclusione dei lavori del tavolo tecnico (al quale hanno partecipato rappresentanti degli enti previdenziali e del Ministero dell'economia e delle finanze), sono state individuate alcune linee di un possibile intervento normativo tra cui vanno segnalate: a) la creazione di un nuovo strumento di valorizzazione delle posizioni assicurative, alternativo alla ricongiunzione e alla totalizzazione, finalizzato al conseguimento del trattamento di sola vecchiaia o, in alternativa, di vecchiaia e di anzianità con 40 anni di contribuzione attraverso un sistema di calcolo della prestazione basato sul modello *pro quota*; b) l'estensione dell'istituto della totalizzazione attraverso l'abolizione del vincolo che, a legislazione vigente, impedisce la riunione dei periodi contributivi non coincidenti maturati in diverse gestioni previdenziali che presentino una durata inferiore ai tre anni.

Nell'evidenziare che gli interventi delineati necessitano l'individuazione degli occorrenti mezzi di copertura finanziaria, si segnala che il 27 luglio 2011 è stata approvata, all'unanimità, la mozione 1-00690 (primo firmatario on. Giuliano Cazzola) con cui si impegna il Governo "ad assumere le opportune iniziative normative per consentire la possibilità di cumulare, ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni attraverso la determinazione *pro quota* del trattamento stesso senza penalizzazioni, ferma restando la facoltà di attivare - in alternativa - la ricongiunzione onerosa, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore, valutando anche le modalità con le quali rimuovere il limite dei tre anni per quanto riguarda la possibilità di totalizzazione". Con la stessa mozione si è altresì impegnato il Governo "ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire *ab initio* i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Si rappresenta infine che in sede parlamentare sono state presentate tre proposte di legge (Atti Camera 3871, 4260 e 4384) riunite nel testo unificato Atto Camera 3871 recante "Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare". Tale proposta di legge intende modificare la disciplina sulla totalizzazione e la ricongiunzione introducendo norme più favorevoli per gli eventuali beneficiari ed amplia le possibilità di accesso alla pensione supplementare. In considerazione di ciò, essa comporta oneri finanziari sul cui ammontare è stato chiesto al Governo, da parte della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della

Camera dei deputati, di pronunciarsi predisponendo la relazione tecnica. Occorre tuttavia considerare che allo stato la verifica effettuata su tale relazione da parte del Ministero dell'economia ha dato esito negativo.

In conclusione, pur dandosi atto della rilevanza delle questioni prospettate dall'interrogante, non appare agevole, allo stato attuale della congiuntura economica, individuare una soluzione che garantisca congiuntamente la continuità delle carriere assicurative e i vincoli di finanza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

SBARBATI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che a seguito di un incidente nella raffineria della Saras a Sarroch, in Sardegna, è deceduto un operaio e due suoi colleghi versano in gravi condizioni;

l'incidente sarebbe avvenuto all'interno di un impianto, chiamato Dea, utilizzato per il lavaggio dell'ossido di zolfo;

l'operaio sarebbe stato investito da idrogeno solforato mentre effettuava lavori di manutenzione e pulizia;

l'incidente si sarebbe verificato mentre l'operaio era impegnato nella manutenzione di un sito che pare che non fosse stato bonificato;

nello stesso impianto, nel 2009, si era verificato un altro grave incidente in cui persero la vita tre persone;

questo ennesimo incidente dimostra i gravi ritardi sul versante delle azioni da compiere per la prevenzione e il controllo degli appalti nelle aree industriali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessaria - come peraltro chiedono i sindacati - l'approvazione definitiva del decreto legislativo sui siti confinati che ha già avuto il parere favorevole della Commissione consultiva su salute e sicurezza;

se sia in grado di assicurare che il nostro sistema di controllo sulla sicurezza nei siti industriali sia da ritenersi adeguato e che cosa intenda fare per migliorarne l'efficacia al fine di scongiurare ulteriori tragedie di questo tipo;

se infine non ritenga utile per tutti i lavoratori una formazione specifica sulle norme relative alla sicurezza.

(4-06049)

(11 ottobre 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione concernente la tematica degli infortuni sul lavoro con specifico riferimento all'evento verificatosi a Sarroch (Cagliari) all'interno della raffineria di proprietà della Saras SpA, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici del Ministero nonché di quelle fornite dall'Inail si rappresenta quanto segue.

Nel corso degli accertamenti compiuti da funzionari ispettivi della competente Direzione territoriale del lavoro è emerso che i signori Pierpaolo Pulvirenti, Gabriele Serranò e Luigi Catania prestavano la propria attività lavorativa, con la qualifica di operai specializzati, alle dipendenze della Star Service srl, ditta esercente attività di pulizia e manutenzione di impianti industriali. Il 12 aprile 2011, i tre operai si trovavano presso uno degli impianti (Dea3) presenti all'interno della raffineria di proprietà della Saras per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria. Tale intervento, in particolare, si sostanzava nella bonifica di una colonna di desolfurazione dell'idrogeno solforato mediante lavaggio interno con vapore e acqua demineralizzata.

L'incidente si è verificato mentre i tre lavoratori effettuavano le operazioni di smontaggio delle coperture dei cosiddetti "passi d'uomo" (grandi "tappi circolari" di metallo imbullonati alla struttura), collocati nella colonna, su tre livelli. Successivamente i tre avrebbero dovuto procedere alla rimozione dei piatti di distillazione (disposti orizzontalmente all'interno della colonna) e alla pulizia idrodinamica delle pareti interne della colonna. Intorno alle ore 18:45, mentre si trovavano sulla passerella in corrispondenza del "passo d'uomo" intermedio, i signori Serranò e Pulvirenti venivano investiti da un flusso di gas velenosi (probabilmente una miscela tossica di idrogeno solforato) sviluppatosi all'apertura dello stesso. Il signor Catania, che in quel momento si trovava sulla passerella inferiore, nel tentativo di prestare soccorso ai colleghi, iniziava a salire la scala verticale che conduceva alla passerella superiore ma, improvvisamente, cadeva dalla stessa, riportando gravi ferite. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno trovato Pulvirenti e Serranò privi di sensi. Il primo è stato trasportato presso il policlinico di Monserrato di Cagliari, dove è deceduto durante le prime ore del mattino del giorno successivo; Serranò è stato invece ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari mentre Catania è stato trasportato presso l'ospedale Marino di Cagliari, dove è stato medicato.

Grazie alla particolare attenzione posta dal Governo e dalle istituzioni sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro si sono potuti ottenere, negli ultimi anni, apprezzabili risultati. Come ha reso noto l'Inail nel rappor-

to annuale presentato alla Camera, nel 2010, per la prima volta, il numero dei morti sul lavoro è stato inferiore a 1.000; lo scorso anno, infatti, i decessi sono stati 980 con una diminuzione del 6,9 per cento rispetto ai 1.053 del 2009. Nel 2010 sono anche diminuiti complessivamente gli infortuni, 775.000 a fronte dei 790.112 del 2009 (in calo dell'1,9 per cento). Tali dati vanno ovviamente rapportati con la particolare congiuntura economica che l'Italia ed in generale l'Europa stanno attraversando.

Il Ministero, al fine di ridurre il numero e la gravità degli infortuni sul lavoro, sta accelerando ogni attività di propria competenza utile sia a completare il quadro giuridico delineato dalla recente riforma delle regole della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia a favorire l'innalzamento dei livelli di tutela in ogni ambiente di lavoro pubblico e privato.

Il Ministero intende perseguire infatti la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica, sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni (testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione all'aspetto della formazione.

In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Il Ministero è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati *standards* di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di un'efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento, ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.

Per tale ragione, il Ministero sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, al fine di migliorare "l'impatto" delle rispettive attività in termini di efficacia. In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del testo unico, da destinare in favore di attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza

sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro).

Con il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è poi consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del testo unico, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera).

Tutti gli interventi proposti garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonché l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia. Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà, comunque, compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del testo unico citato.

Il Ministero persegue, inoltre, l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico ricercando la massima efficacia delle attività di vigilanza nei settori di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo le vite dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.

Molte delle iniziative dirette all'attuazione delle disposizioni del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle Regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi "tecnici" di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni) e delle parti sociali,

per affrontare, in tali sedi, gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello *stress* correlato al lavoro, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta "patente a punti" per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate all'attuazione del testo unico. Tutti i citati gruppi si sono regolarmente insediati e svolgono con continuità le attività loro devolute. All'esito delle attività istruttorie compiute in tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima emanazione.

Il Ministero ha completato talune ulteriori attività previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali: 1) la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello *stress* lavoro correlato (articolo 28, comma 1-*bis*, del testo unico) da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre; 2) la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2011 del decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, recante "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza sul lavoro", che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività delle: cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpini e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco; 3) la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2011, Supplemento ordinario n. 111, del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 del Ministero del lavoro di concerto con i Ministeri della salute e dello sviluppo economico che disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, dello stesso; 4) la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 2011 del decreto del 4 febbraio 2011 "Lavori su impianti elettrici ad alta tensione", a firma del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della salute, che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende che effettuano lavori sotto tensione, in attuazione dell'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni; 5) l'istituzione, con decreto interministeriale del 27 maggio 2011, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero n. 6 del 30 giugno 2011, del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici previsto dall'articolo 232, comma 1, del decreto.

È stato, inoltre, trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni, per il relativo esame, il decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati (Inail) e con quello delle Regioni.

Infine, va ricordato che il Ministero ha messo a disposizione dell'utenza una sezione del proprio sito *Internet* dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In ordine alle iniziative in materia di lavorazioni in "ambienti confinati", si evidenzia che, in data 3 agosto 2011, il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento recante: "Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati", a norma dell'art. 6, comma 8. lett. g), del decreto legislativo.

Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro e condiviso da Regioni e parti sociali quale misura necessaria per scongiurare il ripetersi di incidenti con connotati di particolare drammaticità, prevede che in tali contesti possano operare unicamente imprese e lavoratori in possesso di competenze professionali, formazione, informazione e addestramento adeguati al rischio delle attività da realizzare, oltre che a conoscenza delle procedure di sicurezza da applicare e in possesso di informazioni complete sui luoghi di lavoro.

Più nel dettaglio, tale decreto, che ha già ottenuto la firma del Capo dello Stato ed è attualmente in corso di pubblicazione, prevede le seguenti misure: a) imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già gravanti su di loro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell'obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, relativamente ai rischi che sono propri degli "ambienti confinati" e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti devono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro; b) imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell'obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (ad esempio maschere protettive, imbracature di sicurezza, eccetera), strumentazione e attrezzature di lavoro (ad esempio rilevatori di gas, respiratori, eccetera) idonei a prevenire i rischi propri di queste attività lavorative e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi; c) obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati", assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il "capo gruppo" affianchi l'esperienza maturata in concreto); d) integrale rispetto degli obblighi in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell'eventuale contributo all'ente bilaterale di riferimento; e) applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della "filiera", incluse le eventuali imprese subappaltatrici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a con-

dizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Inoltre, fatti salvi i requisiti appena riassunti, il provvedimento impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell'appalto, debba essere garantito che: a) prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell'area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). È previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno; b) il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato e edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino; c) durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o "confinati" sia adottata, ed efficacemente attuata, una procedura di lavoro specificamente diretta ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

Da ultimo si fa presente che per contrastare il fenomeno infortunistico in tali ambiti particolarmente a rischio con circolare n. 13 del 19 aprile 2011 il Ministero ha avviato un'azione di controllo, da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, sulla "correttezza degli aspetti gestionali degli appalti in esame anche sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza". Ulteriori iniziative tese a incentivare tali controlli verranno prese nell'ambito del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non più solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a sua volta importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni e, quindi, delle sofferenze umane e dei danni sociali che simili eventi determinano.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLOTTI

(16 novembre 2011)

TOMASELLI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

nei giorni scorsi su disposizione del Compartimento di Bari dell'ANAS i gestori delle aree di servizio e di distribuzione carburanti lungo le S.S. 16 Adriatica e 379 nei tratti tra Bari e Brindisi sono stati invitati a chiudere i varchi che rendevano possibile l'accesso alle stesse aree di servizio dalle strade complanari parallele alle richiamate strade statali;

tale disposizione, prontamente messa in atto dai gestori, dalle prime notizie assunte sembra trarre origine dal formale rispetto di vigenti normative e dei requisiti inerenti all'autorizzazione all'apertura e alla conduzione delle stesse aree di servizio in vista dell'avvio dei procedimenti di rinnovo delle stesse autorizzazioni;

considerato che:

la presenza di tali varchi rappresenta da anni la possibilità di accesso alle aree di servizio per una grande quantità di residenti abituali nelle frazioni marine dei numerosi comuni ricadenti lungo le strade statali citate;

a tali residenti abituali si aggiungono le molte migliaia di turisti che sempre più numerosi si recano nel corso dell'anno presso i villaggi, gli alberghi, le frazioni e che utilizzano i servizi delle aree in questione mediante le complanari decongestionando, in tal modo, il traffico lungo le strade statali, notoriamente molto intenso;

a tali utenti si aggiungono, specie nel periodo estivo, i moltissimi giovani e giovanissimi che utilizzano *scooter* con cilindrata inferiore ai 125 centimetri cubi lungo le marine, ricorrendo frequentemente alle complanari per spostarsi da un lido all'altro e che utilizzano le suddette aree di servizio per fare rifornimento e che, in presenza della chiusura di detti varchi, potrebbero essere indotti, per quanto vietato ai ciclomotori citati, ad immettersi sulle strade statali per raggiungere tali aree, con evidenti rischi per se stessi e per il traffico ordinario;

la chiusura di tali varchi sta procurando gravissimi disagi agli utenti, con un aumento del traffico di origine locale lungo le strade statali classificate come superstrade e di grande frequenza sia di traffico leggero che di traffico pesante,

si chiede di conoscere:

come il Ministro in indirizzo intenda, alla luce delle considerazioni richiamate e ricorrendo anche a specifiche direttive all'ANAS, sanare tali contraddizioni e regolamentare la presenza di tali varchi tra le aree di servizio che insistono su strade statali e le relative complanari;

se non ritenga, per quanto di competenza, di sollecitare l'ANAS affinché si possa consentire, nelle more di una regolamentazione compiuta che tenga conto delle situazioni enunciate, l'apertura dei varchi almeno per

tutta la durata della stagione estiva, considerato l'altissimo numero di cittadini che verrebbero danneggiati dalla chiusura degli stessi.

(4-06056)

(11 ottobre 2011)

RISPOSTA. - La società Anas con numerose circolari in materia, la prima delle quali è la n. 79 e risale al 1973, ha disposto il divieto di accesso, da due o più strade d'uso pubblico, agli impianti di distribuzione carburanti prevedendo, inoltre, che il piazzale dove è presente il distributore venga delimitato con cordolo continuo invalicabile di altezza non inferiore a 50 centimetri.

È opportuno premettere che, di norma, le strade di servizio, compianari o di arroccamento, vengono realizzate prioritariamente in affiancamento ad una strada principale e precisamente un'autostrada, una strada extraurbana principale o una strada urbana di scorrimento.

Le stesse hanno la funzione di consentire la sosta e il raggruppamento degli accessi da e verso le proprietà laterali alla strada principale nonché il movimento e le manovre dei veicoli non consentiti sulla strada principale in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, del codice della strada.

Le strade di servizio possono essere costituite da: a) carreggiata unica monodirezionale con una sola corsia di marcia; b) carreggiata unica monodirezionale con due corsie di cui una di marcia e l'altra di sorpasso; c) carreggiata unica bidirezionale con una corsia per ogni senso di marcia.

Nel primo caso, carreggiata unica monodirezionale con una sola corsia di marcia, l'immissione sul piazzale dell'impianto carburanti avviene, attraverso manovra sinistrorsa, sul lato opposto a quello dove normalmente sono ubicate le isole di rifornimento carburante e alle spalle del fabbricato normalmente adibito a servizio di ristorazione, con grave pregiudizio alla sicurezza viabile a causa delle manovre effettuate nell'ambito del piazzale stesso.

Nel secondo caso, carreggiata unica monodirezionale con due corsie di cui una di marcia, che è quello più frequente, l'immissione sul piazzale sul quale è situato l'impianto carburanti avviene dalla corsia di sorpasso creando notevole pericolo alla sicurezza della circolazione stradale che si svolge lungo la strada di servizio, fermi restando i problemi evidenziati nel primo caso.

Nel terzo caso, carreggiata unica bidirezionale con una corsia per ogni senso di marcia, l'immissione al piazzale dell'impianto carburanti dovrebbe essere conforme a quella prevista per la viabilità ordinaria e cioè due accessi da 15 metri cadauno intervallati da spartitraffico centrale di 30 me-

tri, con la differenza che tutti i servizi presenti sul piazzale sono specularmente opposti a quanto normalmente previsto, in quanto regolarmente posizionati rispetto alla viabilità principale.

Al riguardo, è opportuno precisare che un impianto carburanti pur essendo posizionato su un suolo privato risulta aperto al pubblico transito e, pertanto, soggetto a tutte le norme contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo.

La possibilità che attraverso il piazzale dell'impianto carburanti possano essere messe in comunicazione due strade di uso pubblico, costituisce, di fatto, la realizzazione di un'intersezione a raso con il rischio che, in caso di inseguimento da parte delle Forze dell'ordine di veicoli sospetti, questi ultimi potrebbero, attraverso il piazzale stesso, dileguarsi verso altra viabilità, vanificando le attività di intercettazione che normalmente vengono svolte presso gli svincoli e le intersezioni stradali.

Per tale motivo l'Anas, che, tra i vari compiti istituzionali, ha quello prioritario di garantire la sicurezza viabile e la tutela del patrimonio stradale, ha provveduto ad applicare rigorosamente le normative vigenti in materia, richiedendo la chiusura dei varchi.

Si segnala, infine, che l'articolo 83-*bis*, comma 17, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha fatto venir meno i presupposti normativi che limitavano la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti i quali, pertanto, possono essere realizzati, senza vincoli, sulle strade di servizio, permettendo, così, anche ai veicoli che utilizzano una viabilità secondaria il regolare rifornimento di carburante.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(17 novembre 2011)
